



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 ottobre 2011 (19.10)
(OR. en)**

15425/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0282 (COD)**

**AGRISTR 57
CODEC 1665**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	17 ottobre 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 627 definitivo
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta [della Commissione](#) inviata con lettera di [Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore](#), a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 627 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 12.10.2011
COM(2011) 627 definitivo

2011/0282 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

{SEC(2011) 1153}

{SEC(2011) 1154}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta della Commissione relativa al Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014-2020 (proposta di quadro finanziario pluriennale)¹ delinea il quadro di bilancio e i principali orientamenti per la politica agricola comune (PAC). Sulla base di tale proposta la Commissione presenta un pacchetto di regolamenti recanti il quadro legislativo della PAC per il periodo 2014-2020, insieme ad una valutazione di impatto degli scenari alternativi per l'evoluzione di tale politica.

Le presenti proposte di riforma si basano sulla comunicazione “La PAC verso il 2020”² nella quale si illustravano le grandi opzioni strategiche suscettibili di dare una risposta alle sfide future per l'agricoltura e le zone rurali e conseguire gli obiettivi precipi della PAC, ossia: 1) una produzione alimentare sostenibile, 2) una gestione sostenibile delle risorse naturali e un'azione per il clima e 3) uno sviluppo equilibrato del territorio. Gli orientamenti di riforma contenuti nella comunicazione godono oggi di un ampio sostegno, scaturito sia dal dibattito interistituzionale³ che dalla consultazione delle parti interessate realizzata nell'ambito della valutazione d'impatto.

Un tratto comune scaturito durante questo processo è la necessità di promuovere l'efficienza delle risorse per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'agricoltura e delle zone rurali dell'UE in linea con la strategia Europa 2020, mantenendo la struttura della PAC ancorata a due pilastri che fanno uso di strumenti complementari per perseguire gli stessi obiettivi. Il primo pilastro comprende i pagamenti diretti e le misure di mercato, che offrono un sostegno annuo di base al reddito degli agricoltori dell'UE e un sostegno in caso di particolari turbative del mercato, mentre il secondo pilastro comprende lo sviluppo rurale, nell'ambito del quale gli Stati membri possono elaborare e cofinanziare programmi pluriennali all'interno di un quadro comune⁴.

Attraverso le varie riforme realizzate, la PAC è riuscita a orientare maggiormente l'attività agricola al mercato sostenendo nel contempo il reddito dei produttori, a conglobare maggiormente gli aspetti ambientali e a rafforzare il sostegno allo sviluppo rurale in quanto politica integrata a favore dello sviluppo delle zone rurali in tutta l'Unione. Tuttavia, dal medesimo processo di riforma sono scaturite, da un lato, l'esigenza di una migliore ripartizione del sostegno tra gli Stati membri e al loro interno e, dall'altro, la richiesta di misure più mirate per far fronte alle sfide ambientali e a un'accresciuta volatilità del mercato.

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Un bilancio per la strategia Europa 2020*, COM(2011) 500 definitivo del 29.6.2011.

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, “*La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio*”, COM(2010) 672 definitivo del 18.11.2010.

³ Cfr. in particolare la risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011, 2011/2015(INI), e le conclusioni della presidenza del 18 marzo 2011.

⁴ L'attuale quadro legislativo comprende i regolamenti del Consiglio (CE) n. 73/2009 (pagamenti diretti), (CE) n. 1234/2007 (strumenti di mercato), (CE) n. 1698/2005 (sviluppo rurale) e (CE) n. 1290/2005 (finanziamento).

In passato le riforme, che rispondevano principalmente a spinte endogene, dagli enormi accumuli di eccedenze alle emergenze in fatto di sicurezza alimentare, sono state adottate nell'interesse dell'UE sia sul fronte interno che internazionale. Oggi, invece, la maggior parte delle problematiche è dettata da fattori esterni all'agricoltura e richiede quindi una risposta politica più ampia.

Secondo le previsioni, la pressione sui redditi agricoli proseguirà: gli agricoltori affrontano infatti rischi maggiori, la produttività rallenta e il margine si riduce a causa dell'aumento dei prezzi dei mezzi di produzione. Il sostegno al reddito deve quindi essere mantenuto e occorre rafforzare gli strumenti che permettono una migliore gestione dei rischi e una reazione più adeguata in situazioni di emergenza. Un'agricoltura forte è vitale anche per l'intero comparto agroindustriale dell'Unione e per la sicurezza alimentare globale.

Nel contempo, è necessario che l'agricoltura e le zone rurali si adoperino con impegno ancora maggiore per conseguire le mete ambiziose a livello di clima, energia e strategia per la biodiversità, contemplate dall'agenda Europa 2020. La gestione del territorio è affidata principalmente agli agricoltori e ai silvicoltori: per questo sarà necessario concedere loro un sostegno per incitarli ad adottare e a conservare sistemi e pratiche di coltivazione particolarmente indicati per conseguire obiettivi ambientali e climatici, che costituiscono un tipo di servizio pubblico di cui i prezzi di mercato non tengono affatto conto. Sarà anche fondamentale sfruttare al meglio il variegato potenziale delle zone rurali, così da contribuire ad una crescita inclusiva e a una maggiore coesione.

La PAC del futuro non si limiterà quindi ad essere una politica che provvede per una parte piccola, per quanto essenziale, dell'economia dell'Unione, ma sarà anche una politica di importanza strategica per la sicurezza alimentare, l'ambiente e l'equilibrio del territorio. Proprio in questo consiste il valore aggiunto unionale di una politica veramente comune, che fa un uso il più efficiente possibile delle limitate risorse di bilancio per mantenere un'agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell'Unione, affrontando importanti aspetti di portata transfrontaliera come i cambiamenti climatici e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri, pur con la necessaria flessibilità di attuazione per tener conto delle esigenze locali.

Nella proposta di quadro finanziario pluriennale si prevede di conservare l'attuale struttura a due pilastri della PAC, con una dotazione finanziaria per ciascun pilastro invariata, in termini nominali, ai livelli del 2013 e fermamente orientata al conseguimento di risultati nell'ambito delle principali priorità perseguite dall'Unione. I pagamenti diretti saranno destinati a promuovere la sostenibilità della produzione, mediante l'allocazione del 30% della dotazione finanziaria a misure obbligatorie a favore del clima e dell'ambiente. È prevista una convergenza progressiva dei livelli dei pagamenti e una limitazione progressiva dei pagamenti concessi ai grandi beneficiari. Lo sviluppo rurale dovrebbe essere inserito in un quadro strategico comune insieme agli altri fondi dell'UE a gestione concorrente, nell'ambito di un approccio maggiormente orientato ai risultati e subordinato al rispetto di condizioni stabilite *ex ante* e rese più chiare. Infine, per quanto riguarda le misure di mercato, il finanziamento della PAC dovrà essere rafforzato attraverso due strumenti al di fuori del quadro finanziario pluriennale: 1) una riserva di emergenza per far fronte alle situazioni di crisi e 2) l'ampliamento della portata del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Su questa base, i seguenti regolamenti recano gli elementi fondanti del quadro legislativo della PAC per il periodo 2014-2020:

- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (regolamento “pagamenti diretti”);
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento “OCM unica”);
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (regolamento “sviluppo rurale”);
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (regolamento orizzontale);
- proposta di regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013;
- proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori.

Il regolamento sullo sviluppo rurale si basa sulla proposta presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, recante norme comuni per tutti i fondi che operano all'interno di un quadro strategico comune⁵. Seguirà un regolamento sul programma a favore degli indigenti, il cui finanziamento rientra ora in un'altra rubrica del QFP.

Sono inoltre in preparazione nuove norme sulla pubblicazione di informazioni sui beneficiari, tenendo conto delle obiezioni sollevate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, per cercare il modo più consono di conciliare il diritto dei beneficiari alla protezione dei dati personali col principio della trasparenza.

⁵ Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, COM(2011) 615 del 6.10.2011.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Sulla scorta della valutazione dell'attuale quadro politico e dell'analisi delle sfide e delle esigenze future, la valutazione di impatto esamina e mette a confronto l'impatto di tre scenari alternativi. Questo è il frutto di un lungo processo iniziato nell'aprile del 2010 e guidato da un gruppo interservizi che ha condotto un'approfondita analisi quantitativa e qualitativa, comprensiva di uno scenario di riferimento sotto forma di proiezioni a medio termine relative ai mercati agricoli e al reddito fino al 2020 e recante una modellazione dell'impatto dei diversi scenari sull'economia del settore.

I tre scenari sviluppati nella valutazione d'impatto sono: 1) uno scenario di aggiustamento che mantiene invariato l'attuale quadro politico affrontandone le lacune più evidenti, come la ripartizione degli aiuti diretti; 2) uno scenario di integrazione, che comporta importanti cambiamenti strategici sotto forma di un rafforzamento dei pagamenti diretti, resi più mirati e più "verdi", di un maggiore orientamento strategico della politica di sviluppo rurale, più strettamente coordinata con le altre politiche dell'UE, e sotto forma di un ampliamento della base giuridica che permette di estendere la portata della cooperazione tra i produttori; 3) uno scenario di riorientamento, nel quale la politica viene focalizzata esclusivamente sull'ambiente e che prevede la progressiva eliminazione dei pagamenti diretti. Quest'ultimo scenario poggia sull'ipotesi che la capacità produttiva può essere mantenuta senza bisogno di sostegno e che le esigenze socioeconomiche delle zone rurali possono essere soddisfatte attraverso altre politiche.

Nel contesto della crisi economica e della pressione cui sono sottoposte le finanze pubbliche – problemi a cui l'Unione ha dato una risposta con la strategia Europa 2020 e la proposta di quadro finanziario pluriennale – i tre scenari sopra descritti si differenziano per il peso che attribuiscono a ciascuno dei tre obiettivi strategici della futura PAC, la quale mira ad un'agricoltura più competitiva e sostenibile condotta in zone rurali vivaci. Per un maggiore coordinamento con la strategia Europa 2020, soprattutto in termini di efficienza delle risorse, sarà sempre più importante migliorare la produttività dell'agricoltura attraverso la ricerca, il trasferimento di conoscenze e la promozione della cooperazione e dell'innovazione (anche attraverso un partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura). Anche se la politica agricola dell'Unione è uscita ormai da un contesto distorsivo degli scambi, ci si aspetta che il settore subirà pressioni supplementari connesse a un'ulteriore liberalizzazione, in particolare nell'ambito dell'agenda di Doha o degli accordi di libero scambio con i paesi del Mercosur.

I tre scenari sopra descritti sono stati elaborati tenendo conto delle preferenze scaturite dalla consultazione condotta nell'ambito della valutazione d'impatto. Le parti interessate erano state invitate a trasmettere contributi tra il 23 novembre 2010 e il 25 gennaio 2011 e quindi è stato organizzato un comitato consultivo il 12 gennaio 2011. Passiamo a riepilogare i punti principali emersi⁶:

- si constata un ampio consenso tra le parti interessate sulla necessità di una PAC forte, basata su una struttura a due pilastri per affrontare le sfide della sicurezza alimentare, di una gestione sostenibile delle risorse naturali e dello sviluppo territoriale;

⁶ V. allegato 9 della valutazione di impatto per una sintesi dei 517 contributi pervenuti.

- la maggior parte dei partecipanti sostiene che la PAC debba contribuire a stabilizzare i mercati e i prezzi;
- le opinioni delle parti interessate divergono sull'orientamento del sostegno (in particolare sulla redistribuzione degli aiuti diretti e sul livellamento dei pagamenti);
- c'è accordo sul ruolo decisivo di entrambi i pilastri nel rafforzare l'azione per il clima e migliorare le prestazioni ambientali a vantaggio dell'intera società dell'Unione. Mentre molti agricoltori ritengono che questo già avvenga oggi, il pubblico più ampio è del parere che i pagamenti del primo pilastro possano essere usati con maggiore efficacia;
- gli autori delle risposte desiderano che lo sviluppo e la crescita futuri coinvolgano tutte le zone dell'Unione, comprese le zone svantaggiate;
- molte risposte sottolineano l'interconnessione della PAC con altre politiche come l'ambiente, la salute, la politica commerciale e lo sviluppo;
- i possibili modi indicati per allineare la PAC alla strategia Europa 2020 sono l'innovazione, lo sviluppo di imprese competitive e la prestazione di servizi pubblici ai cittadini dell'Unione.

La valutazione d'impatto ha quindi messo a confronto i tre scenari alternativi.

Lo scenario di riorientamento permetterebbe di accelerare l'adeguamento strutturale del settore agricolo trasferendo la produzione verso le zone più efficienti sotto il profilo dei costi e verso i settori più redditizi. Aumentando notevolmente i finanziamenti a favore dell'ambiente, aumenterebbero però anche i rischi per il settore data la limitatezza del margine di intervento sul mercato. Inoltre i costi sociali e ambientali sarebbero ingenti, perché le zone meno competitive subirebbero, oltre a notevoli perdite di reddito, anche gli effetti del degrado ambientale perché verrebbe a mancare l'effetto leva dei pagamenti diretti abbinati ai requisiti di condizionalità.

All'altro estremo, lo scenario di aggiustamento permetterebbe più degli altri di proseguire la politica attuale con miglioramenti limitati, ma concreti, sia sul piano della competitività dell'agricoltura che delle prestazioni ambientali. Restano tuttavia seri dubbi sull'idoneità di questo scenario ad affrontare le future sfide decisive del clima e dell'ambiente, che sono anche alla base della sostenibilità a lungo termine dell'agricoltura.

Lo scenario d'integrazione apre nuove possibilità per pagamenti diretti più mirati e più verdi. L'analisi dimostra che l'inverdimento è possibile a costi ragionevoli per gli agricoltori, anche se non è possibile evitare un minimo di oneri amministrativi. Analogamente è possibile dare nuovo slancio allo sviluppo rurale, a condizione che le regioni e gli Stati membri usino efficacemente le nuove possibilità e che il quadro strategico comune con gli altri fondi dell'UE non elimini le sinergie col primo pilastro e non indebolisca i punti forti che caratterizzano lo sviluppo rurale. Se si raggiunge il giusto equilibrio, questo sarebbe lo scenario più idoneo per raggiungere la sostenibilità dell'agricoltura e delle zone rurali a lungo termine.

Su questa base la valutazione d'impatto conclude che lo scenario d'integrazione è il più equilibrato e permette di allineare progressivamente la PAC agli obiettivi strategici dell'UE; tale equilibrio si raggiunge anche con l'attuazione dei vari elementi contenuti nelle proposte

legislative. Sarà essenziale anche sviluppare un quadro di valutazione per misurare le prestazioni della PAC, fissando un insieme comune di indicatori legati agli obiettivi.

Anche la semplificazione è stata un elemento fondamentale che ha ispirato l'intero processo: occorre rafforzarla in vari modi, ad esempio razionalizzando la condizionalità e gli strumenti di mercato oppure rielaborando il regime per i piccoli agricoltori. Inoltre, l'inverdimento dei pagamenti diretti va concepito in modo da minimizzare gli oneri amministrativi, come i costi dei controlli.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Si propone di mantenere l'attuale struttura della PAC a due pilastri con misure obbligatorie annuali di applicazione generale per il primo pilastro, integrate da misure facoltative più rispondenti alle specificità nazionali e regionali nell'ambito di una programmazione pluriennale del secondo pilastro. La nuova architettura dei pagamenti diretti mira tuttavia a sfruttare meglio le sinergie con il secondo pilastro, il quale a sua volta viene fatto rientrare in un quadro strategico comune ai fini di un maggiore coordinamento con gli altri fondi dell'UE a gestione concorrente.

Su questa base, è mantenuta anche la struttura attuale imperniata su quattro strumenti giuridici di base, ma con un'estensione della portata del regolamento finanziario in modo da raggruppare le disposizioni comuni nel cosiddetto nuovo regolamento orizzontale.

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà. La PAC è veramente una politica comune: è un settore a competenza condivisa tra l'Unione e gli Stati membri che viene gestito a livello unionale allo scopo di mantenere in vita un'agricoltura sostenibile e differenziata in tutto il territorio dell'Unione, affrontando aspetti importanti di portata transfrontaliera, come i cambiamenti climatici, e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri. Data l'importanza delle sfide future in termini di sicurezza alimentare, ambiente ed equilibrio del territorio, la PAC rimane una politica di importanza strategica in grado di dare la risposta più efficace alle sfide politiche e di garantire l'uso più efficiente delle risorse di bilancio. Si propone inoltre di mantenere l'attuale struttura degli strumenti ripartita tra due pilastri, che offre una maggiore flessibilità agli Stati membri per ritagliarsi le soluzioni meglio rispondenti alle specificità locali e per cofinanziare il secondo pilastro. Il nuovo partenariato europeo per l'innovazione e lo strumentario per la gestione dei rischi rientrano anch'essi nel secondo pilastro. Nello stesso tempo la politica sarà maggiormente allineata alla strategia Europa 2020 (insieme ad un quadro comune con gli altri fondi dell'Unione) e subirà una serie di miglioramenti e di semplificazioni. Infine, l'analisi della valutazione d'impatto dimostra chiaramente quali sarebbero i costi dell'inazione, in termini di ripercussioni economiche, ambientali e sociali negative.

Il regolamento sullo sviluppo rurale riprende l'impostazione strategica che ha caratterizzato il periodo in corso e che ha avuto conseguenze positive, come la prassi adottata dagli Stati membri di basarsi sull'analisi SWOT per elaborare le proprie strategie e programmi, in modo da far corrispondere meglio gli interventi alle specificità nazionali e regionali. Le nuove modalità di attuazione mirano a rafforzare l'impostazione strategica, tra l'altro grazie a priorità comuni in materia di sviluppo rurale chiaramente definite a livello unionale e abbinate a indicatori comuni di obiettivi, nonché procedendo ai necessari adeguamenti alla luce dell'esperienza maturata fino ad oggi.

Nel regolamento è incluso anche il partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, finalizzato a promuovere l'uso efficiente delle risorse, a gettare ponti tra la ricerca e la pratica di terreno e, in generale, a incentivare l'innovazione. Il partenariato opera attraverso gruppi operativi responsabili di progetti innovativi ed è supportato da una rete.

Sulla base della proposta presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, recante norme comuni per tutti i fondi che operano all'interno di un quadro strategico comune, il secondo pilastro della PAC funzionerebbe in modo coordinato e complementare al primo pilastro e ad altri fondi dell'Unione, in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). I fondi si inseriscono in un quadro strategico comune (QSC) definito a livello unionale, il quale a sua volta si tradurrà in contratti di partenariato a livello nazionale, recanti obiettivi e norme comuni per il loro intervento. L'esistenza di norme comuni per tutti i fondi che operano all'interno del QSC agevolerà la gestione dei progetti sia per i beneficiari che per le amministrazioni nazionali e favorirà anche la realizzazione di progetti integrati.

In tale contesto, la politica di sviluppo rurale conserva gli obiettivi strategici di lungo periodo che consistono nel contribuire alla competitività dell'agricoltura, alla gestione sostenibile delle risorse naturali, all'azione per il clima e allo sviluppo equilibrato delle zone rurali. In linea con la strategia Europa 2020, questi obiettivi generali del sostegno allo sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 si traducono più concretamente nelle seguenti sei priorità unionali:

- promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole;
- incentivare l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo;
- preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste;
- incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale;
- promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

Queste priorità, corredate dei rispettivi indicatori di obiettivi, stanno alla base della programmazione. Il regolamento contiene norme in materia di elaborazione, approvazione e revisione dei programmi ampiamente ricalcate su quelle esistenti e prevede la possibilità di presentare sottoprogrammi (ad esempio riguardo i giovani agricoltori, i piccoli agricoltori, le zone montane, le filiere corte) che beneficiano di aliquote di sostegno più elevate.

L'elenco delle singole misure è stato snellito e le misure stesse sono state riesaminate e sottoposte a una serie di adeguamenti per risolvere certi problemi di portata, attuazione e recepimento emersi nel periodo in corso. Poiché la maggior parte delle misure corrisponde a più di un obiettivo o priorità, non si ritiene più opportuno raggrupparle in assi; una programmazione equilibrata sarà quindi imperniata sulle priorità. Tra gli elementi nuovi si

annoverano una misura specifica per l'agricoltura biologica e una nuova delimitazione delle zone soggette a specifici vincoli naturali. Risulta migliorato il dispositivo a sostegno delle azioni ambientali congiunte.

L'attuale misura di cooperazione è sensibilmente rafforzata ed estesa ad un'ampia gamma di forme di cooperazione (economica, ambientale e sociale) tra molteplici tipologie di beneficiari. Rientrano ora espressamente in questa misura i progetti pilota e la cooperazione transregionale e transnazionale. L'approccio LEADER e quello basato sulle reti continuano a svolgere un ruolo chiave, in particolare per lo sviluppo delle zone rurali e la diffusione dell'innovazione. Il sostegno tramite LEADER sarà coerente e coordinato con quello fornito per lo sviluppo locale da altri fondi dell'UE a gestione concorrente. Un premio conferito a progetti di cooperazione innovativi a livello locale offrirà sostegno e riconoscimento alle iniziative transnazionali a favore dell'innovazione.

Uno strumentario per la gestione dei rischi, comprendente finanziamenti a favore dei fondi di mutualizzazione e un nuovo strumento di stabilizzazione del reddito, offre nuove possibilità di cautelarsi contro la forte volatilità dei mercati agricoli che dovrebbe perdurare a medio termine.

L'abolizione dell'attuale sistema degli assi consentirà di razionalizzare la programmazione anche a livello degli Stati membri.

Infine si propone di far tesoro del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione (QCMV) introdotto nel periodo in corso, semplificandolo e perfezionandolo alla luce dell'esperienza acquisita. Un elenco di indicatori comuni verrà affiancato alle priorità strategiche a fini di monitoraggio e valutazione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Secondo la proposta di QFP, una parte consistente del bilancio dell'Unione continua ad essere destinata all'agricoltura, che rappresenta una politica comune di importanza strategica. Per questo si propone che nel periodo 2014-2020 la PAC si concentri sulle sue attività precipue, attraverso l'allocazione di 317,2 miliardi di euro al primo pilastro e di 101,2 miliardi di euro al secondo pilastro (a prezzi correnti).

Il finanziamento del primo e del secondo pilastro è completato da un finanziamento supplementare di 17,1 miliardi di euro così composto: 5,1 miliardi per la ricerca e l'innovazione, 2,5 miliardi per la sicurezza alimentare e 2,8 miliardi per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, previsti in altre rubriche del QFP, più 3,9 miliardi accantonati in una nuova riserva per le crisi nel settore agricolo e fino a 2,8 miliardi nel Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, non facente parte del QFP, il che porta il bilancio totale della PAC a 435,6 miliardi di euro per il periodo 2014-2020.

Per quanto riguarda la ripartizione del sostegno tra gli Stati membri, si propone che per tutti gli Stati membri in cui i pagamenti diretti sono inferiori al 90% della media dell'UE sia ripianato un terzo di tale differenza. I massimali nazionali indicati nel regolamento sui pagamenti diretti sono calcolati su questa base.

La ripartizione del sostegno allo sviluppo rurale si basa su criteri oggettivi legati agli obiettivi strategici tenendo conto della ripartizione attuale. Le regioni meno sviluppate, come pure certe misure quali il trasferimento di conoscenze, le associazioni di produttori, la

cooperazione e LEADER, continueranno come oggi a beneficiare di tassi di cofinanziamento più elevati.

Gli storni da un pilastro all'altro sono resi più flessibili (fino al 5% dei pagamenti diretti): dal primo al secondo pilastro per consentire agli Stati membri di rafforzare la politica di sviluppo rurale e dal secondo al primo pilastro per gli Stati membri il cui livello dei pagamenti diretti rimane inferiore al 90% della media dell'UE.

I dati particolareggiati sull'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC figurano nella scheda finanziaria che accompagna le proposte.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione europea⁷,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁸,

visto il parere del Comitato delle regioni⁹,

sentito il garante europeo della protezione dei dati¹⁰,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata “La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio”¹¹ (di seguito “la PAC verso il 2020”) espone le future sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (di seguito “la PAC”) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1° gennaio 2014. La riforma dovrà riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)¹². Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1698/2005 e sostituirlo con un nuovo regolamento.
- (2) Una politica dello sviluppo rurale dovrebbe accompagnare e integrare i pagamenti diretti e le misure di mercato della PAC, contribuendo così al conseguimento degli

⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁸ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁹ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁰ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹¹ COM(2010) 672 definitivo del 18.11.2010.

¹² GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

obiettivi di tale politica enunciati dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito “il trattato”). La politica di sviluppo rurale dovrebbe inoltre incorporare i principali obiettivi strategici enunciati nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata “Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”¹³ (di seguito “la strategia Europa 2020”) ed essere coerente con gli obiettivi generali della coesione economica e sociale stabiliti dal trattato.

- (3) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, cioè lo sviluppo rurale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, in considerazione dei legami tra lo sviluppo rurale e gli altri strumenti della PAC, delle ampie disparità esistenti tra le varie zone rurali e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata, e può quindi essere realizzato meglio a livello unionale, con la garanzia pluriennale dei fondi dell'Unione e concentrandosi sulle sue priorità, l'Unione può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5, paragrafo 4, dello stesso trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.
- (4) È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento. È particolarmente importante che la Commissione proceda alle dovute consultazioni durante i lavori preparatori, tra l'altro a livello di esperti. Quando elabora e redige gli atti delegati la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva ed appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (5) Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, è necessario concentrarsi su un numero limitato di obiettivi essenziali, concernenti il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole, l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi inerenti all'agricoltura, la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste, l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio nel settore agroalimentare e forestale, nonché l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali. In questo contesto occorre tener conto della varietà di situazioni cui sono confrontate le zone rurali con caratteristiche diverse o con differenti categorie di potenziali beneficiari, nonché di obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi. La mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe consistere sia nel limitare le emissioni di carbonio nel settore agricolo e forestale, provenienti principalmente da fonti come l'allevamento zootecnico e l'uso di fertilizzanti, sia nel salvaguardare i depositi di carbonio e potenziare il sequestro del carbonio in relazione all'uso del suolo, nel cambiamento della destinazione d'uso del suolo e nella silvicoltura. La priorità dell'Unione concernente il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali deve applicarsi trasversalmente alle altre priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

¹³ COM(2010) 2020 definitivo del 3.3.2010.

- (6) Le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale devono essere perseguite nel quadro dello sviluppo sostenibile e nell'ottica della promozione, da parte dell'Unione, della tutela e del miglioramento dell'ambiente ai sensi degli articoli 11 e 19 del trattato, secondo il principio “chi inquina paga”. Gli Stati membri devono fornire informazioni sul contributo che essi recano alla realizzazione degli obiettivi climatici, in vista del traguardo ambizioso di destinare a questo fine almeno il 20% del bilancio dell'Unione, secondo una metodologia adottata dalla Commissione.
- (7) Le attività del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito “il FEASR”) e gli interventi da esso cofinanziati devono essere coerenti e compatibili con il sostegno fornito dagli altri strumenti della PAC. Ai fini di una ripartizione ottimale e di un utilizzo efficiente delle risorse dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per determinare le eccezioni alla regola secondo cui non deve essere concesso alcun sostegno a titolo del presente regolamento ad interventi sovvenzionati nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato.
- (8) Ai fini di un avvio immediato e di un'attuazione efficiente dei programmi di sviluppo rurale, il sostegno del FEASR deve poggiare su idonee condizioni quadro d'ordine amministrativo. Compete pertanto agli Stati membri verificare il rispetto di talune precondizioni. Gli Stati membri possono elaborare un unico programma nazionale di sviluppo rurale per l'insieme del loro territorio oppure una serie di programmi regionali. Ciascun programma deve definire una strategia atta a realizzare obiettivi concreti che siano in rapporto con le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, nonché una serie di misure. La programmazione deve essere conforme alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, adatta ai contesti nazionali e complementare alle altre politiche unionali, in particolare la politica dei mercati agricoli, quella della coesione e la politica comune della pesca. Gli Stati membri che scelgono di presentare una serie di programmi regionali dovrebbero inoltre elaborare una disciplina nazionale, senza stanziamento di bilancio distinto, per agevolare il coordinamento tra le regioni di fronte alle sfide di portata nazionale.
- (9) Gli Stati membri devono avere la possibilità di inserire nei programmi di sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici che rispondano a specifiche esigenze in zone di particolare importanza. I sottoprogrammi tematici dovrebbero riguardare, tra l'altro, i giovani agricoltori, le piccole aziende, le zone montane e la creazione di filiere corte. Essi dovrebbero anche contemplare la possibilità di ristrutturare determinati comparti agricoli che hanno un forte impatto sullo sviluppo delle zone rurali. Al fine di rendere più incisivo il contributo di tali sottoprogrammi tematici, gli Stati membri devono essere autorizzati a fissare aliquote di sostegno più elevate per taluni interventi da essi previsti.
- (10) I programmi di sviluppo rurale devono individuare i bisogni della zona interessata e descrivere una strategia coerente per soddisfarli, alla luce delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. La strategia deve basarsi su obiettivi quantificati. Occorre stabilire le correlazioni tra i bisogni identificati, gli obiettivi fissati e le misure selezionate per realizzarli. I programmi di sviluppo rurale devono inoltre contenere tutte le informazioni necessarie per valutarne la conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

- (11) Gli obiettivi quantificati vanno fissati in riferimento a un insieme di indicatori comuni di obiettivi validi per tutti gli Stati membri. Per facilitare questa operazione occorre delimitare le zone coperte dagli indicatori, in linea con le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. In considerazione dell'applicazione trasversale della priorità dell'Unione relativa al trasferimento di conoscenze in campo agricolo e forestale, gli interventi connessi a questa priorità sono da considerarsi determinanti per gli indicatori di obiettivi definiti in relazione alle altre priorità dell'Unione.
- (12) È necessario stabilire talune regole per la programmazione e la revisione dei programmi di sviluppo rurale. Occorre prevedere una procedura semplificata per le revisioni che non alterano la strategia dei programmi né incidono sulla partecipazione finanziaria dell'Unione.
- (13) A fini di chiarezza e certezza del diritto quanto alla procedura da seguire per la modifica dei programmi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per definire i criteri in base ai quali le modifiche proposte degli obiettivi quantificati dei programmi siano da considerarsi rilevanti, cioè tali da richiedere la modifica del programma mediante un atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 91 del presente regolamento.
- (14) L'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura e della silvicoltura, nonché le particolari sfide che si pongono alle microimprese e alle piccole e medie imprese (di seguito "le PMI") nelle zone rurali richiedono un livello adeguato di formazione tecnico-economica e migliori possibilità di fruizione e di scambio delle conoscenze e delle informazioni, anche tramite la diffusione delle migliori pratiche di produzione agricole e silvicole. Il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione non dovrebbero limitarsi ai classici corsi di formazione, ma assumere forme più confacenti alle esigenze degli operatori rurali. In quest'ottica vanno quindi promossi seminari, *coaching*, attività dimostrative, azioni di informazione, come pure programmi di scambi o di visite interaziendali di breve durata. Le conoscenze e le informazioni così acquisite dovrebbero permettere ad agricoltori e silvicoltori, operatori agroalimentari e PMI rurali di migliorare, in particolare, la loro competitività, l'uso efficiente delle risorse e le prestazioni ambientali, contribuendo nel contempo a rendere sostenibile l'economia rurale. Affinché il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione possano produrre efficacemente tali risultati, è necessario che i prestatori di questo tipo di servizi possiedano le competenze e le qualifiche richieste.
- (15) Al fine di assicurare che gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze siano in grado di fornire un servizio che sia all'altezza, per qualità e contenuti, degli obiettivi della politica di sviluppo rurale, nonché per garantire un impiego più mirato dei fondi e una chiara distinzione tra i programmi di scambi e di visite interaziendali attuati in questo contesto e altre iniziative analoghe previste da altri regimi dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le qualifiche minime dei suddetti organismi, le spese ammissibili nonché la durata e i contenuti dei programmi di scambi e di visite interaziendali.
- (16) I servizi di consulenza aziendale aiutano gli agricoltori, i silvicoltori e le PMI insediate nelle zone rurali a migliorare la gestione sostenibile e le prestazioni globali della loro azienda o attività economica. Occorre pertanto incoraggiare sia l'avviamento di tali servizi, sia il ricorso ad essi da parte di agricoltori, silvicoltori e PMI. Al fine di

migliorare la qualità e l'efficacia della consulenza prestata, occorre specificare le qualifiche minime che devono possedere i consulenti e la formazione che essi devono ricevere regolarmente. I servizi di consulenza aziendale di cui al regolamento (UE) n. HR/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...] ¹⁴, dovrebbero aiutare gli agricoltori a valutare le prestazioni della propria azienda e a individuare le necessarie migliorie da apportare con riguardo almeno ai criteri di gestione obbligatori, alle buone condizioni agronomiche e ambientali, alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al regolamento (UE) n. DP/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...] ¹⁵, ai requisiti o agli interventi in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, biodiversità, protezione delle acque, notifica delle malattie degli animali e innovazione, come prescritto nell'allegato I del regolamento (UE) n. HR/2012. Se pertinente, la consulenza dovrebbe anche vertere sulle norme di sicurezza sul lavoro. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche, agronomiche e ambientali dell'azienda agricola o dell'impresa. I servizi di gestione aziendale e di sostituzione devono aiutare gli agricoltori a migliorare e agevolare la gestione della propria azienda.

- (17) Al fine di assicurare che gli organismi e gli enti abilitati a prestare servizi di consulenza siano in grado di fornire un servizio che sia all'altezza, per qualità e contenuti, degli obiettivi della politica di sviluppo rurale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per precisare le qualifiche minime di tali organismi ed enti.
- (18) I regimi unionali o nazionali di qualità dei prodotti agricoli e alimentari offrono al consumatore garanzie circa la qualità e le caratteristiche del prodotto o del procedimento di produzione, grazie alla partecipazione degli agricoltori a tali regimi, aggiungono valore ai prodotti interessati e ne ampliano gli sbocchi di mercato. Occorre pertanto incoraggiare gli agricoltori a partecipare a questi regimi. Poiché al momento dell'adesione ai regimi in parola e nei primi anni della loro partecipazione gli agricoltori non sono sufficientemente compensati dal mercato per i costi aggiuntivi e per i vincoli imposti loro da tale partecipazione, il sostegno deve essere limitato alle nuove adesioni e non protrarsi per più di cinque anni. Date le peculiarità del cotone in quanto prodotto agricolo, è opportuno disciplinare anche i regimi di qualità per il cotone. Al fine di garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse del FEASR, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda i regimi di qualità unionali che possono formare oggetto di questa misura.
- (19) Al fine di migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende agricole e delle imprese rurali, di rendere più efficiente il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, di realizzare l'infrastruttura necessaria allo sviluppo dell'agricoltura e di sostenere gli investimenti non remunerativi necessari per conseguire gli obiettivi ambientali, è opportuno accordare un sostegno finanziario agli investimenti materiali che concorrono a questi fini. Durante il periodo di programmazione 2007-2013, una molteplicità di misure abbracciava diverse aree di intervento. Per motivi di semplificazione e per consentire ai beneficiari di ideare e realizzare progetti integrati con maggiore valore aggiunto, tutti i tipi di investimenti

¹⁴ GU L [...] del [...], pag. [...].

¹⁵ GU L [...] del [...], pag. [...].

materiali dovrebbero essere raggruppati in un'unica misura. È necessario che gli Stati membri determinino una soglia di ammissibilità delle aziende agricole agli aiuti per gli investimenti destinati a sostenere la redditività aziendale, sulla base dei risultati dell'analisi dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi (analisi SWOT), che permette di rendere più mirati gli aiuti.

- (20) Il settore agricolo subisce, più di altri settori, i danni arrecati al potenziale produttivo dalle calamità naturali. Per sostenere la redditività e la competitività delle aziende agricole di fronte a tali eventi calamitosi, è necessario offrire agli agricoltori un contributo finanziario per il ripristino del potenziale agricolo danneggiato. Gli Stati membri devono anche evitare ogni sovracompensazione dei danni per effetto di un possibile cumulo di diversi regimi di risarcimento unionali (in particolare la misura di gestione dei rischi), nazionali e privati. Al fine di garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse del FEASR, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le spese finanziabili nell'ambito di questa misura.
- (21) L'avviamento e lo sviluppo di nuove attività economiche tramite la creazione di nuove aziende agricole, di nuove imprese o di nuovi investimenti in attività extra-agricole è essenziale per lo sviluppo e la competitività delle zone rurali. Una misura finalizzata allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese dovrebbe favorire l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori, l'adeguamento strutturale delle aziende nella fase successiva all'avviamento, la diversificazione degli imprenditori agricoli verso attività extra-agricole, nonché la costituzione e lo sviluppo di PMI extra-agricole nelle zone rurali. Si dovrebbe incentivare anche lo sviluppo delle piccole aziende agricole potenzialmente redditizie. Al fine di garantire la redditività delle nuove attività economiche promosse da questa misura, è opportuno che il sostegno sia condizionato alla presentazione di un piano aziendale. Il sostegno all'avviamento delle imprese deve essere limitato alla fase iniziale del ciclo di vita dell'impresa e non trasformarsi in un aiuto al funzionamento. Pertanto, se gli Stati membri scelgono di rateizzare l'aiuto, le rate non devono protrarsi per più di cinque anni. Inoltre, al fine di incentivare la ristrutturazione del settore agricolo, è opportuno accordare un sostegno, sotto forma di pagamenti annuali, agli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. DP/2012 e che si impegnano a cedere la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore che non partecipa a detto regime.
- (22) Le PMI sono la colonna vertebrale dell'economia rurale dell'Unione. Lo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese extra-agricole deve essere finalizzato alla promozione dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro qualificati nelle zone rurali, al mantenimento dei posti di lavoro esistenti, alla riduzione delle fluttuazioni stagionali nell'impiego della manodopera, allo sviluppo di comparti extra-agricoli e dell'industria di trasformazione agroalimentare, nonché alla promozione dell'integrazione tra le imprese e delle relazioni intersettoriali a livello locale. Vanno incoraggiati i progetti che combinano allo stesso tempo agricoltura, turismo rurale mediante la promozione del turismo sostenibile e responsabile nelle zone rurali, patrimonio naturale e culturale, come pure gli investimenti nelle energie rinnovabili.
- (23) Al fine di garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse del FEASR e la tutela dei diritti dei beneficiari, evitando ogni discriminazione tra questi ultimi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità

all'articolo 290 del trattato, per stabilire le condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere assimilate ai giovani agricoltori, la fissazione di un periodo di grazia per l'acquisizione di competenze professionali, il contenuto minimo dei piani aziendali e i criteri cui devono attenersi gli Stati membri per definire le piccole aziende e per fissare le soglie minima e massima per l'ammissibilità degli interventi al sostegno ai giovani agricoltori o per lo sviluppo delle piccole aziende agricole.

- (24) Lo sviluppo dell'infrastruttura locale e dei servizi di base nelle zone rurali, comprese le attività culturali e ricreative, il rinnovamento dei villaggi e le attività finalizzate al restauro e alla riqualificazione del patrimonio naturale e culturale dei villaggi e del paesaggio rurale rappresentano elementi essenziali di qualsiasi impegno teso a realizzare le potenzialità di crescita delle zone rurali e a favorirne lo sviluppo sostenibile. Occorre pertanto accordare un sostegno agli interventi preordinati a questo fine, tra cui quelli intesi a favorire l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la diffusione della banda larga veloce e ultraveloce. In linea con tali obiettivi, va incoraggiato lo sviluppo di servizi e infrastrutture atti a promuovere l'inclusione sociale e ad invertire le tendenze al declino socioeconomico e allo spopolamento delle zone rurali. Al fine di rendere tale sostegno il più efficace possibile, è auspicabile che gli interventi finanziati siano attuati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei servizi comunali di base – ove tali piani esistano –, elaborati da uno o più comuni rurali. Al fine di assicurare la coerenza con gli obiettivi dell'Unione in materia di clima, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per definire i tipi di energie rinnovabili che possono essere sovvenzionati.
- (25) La silvicoltura forma parte integrante dello sviluppo rurale e il sostegno a un'utilizzazione del suolo che sia sostenibile e rispettosa del clima dovrebbe includere lo sviluppo delle aree forestali e la gestione sostenibile delle foreste. Durante il periodo di programmazione 2007-2013, una molteplicità di misure abbracciava diverse tipologie di sostegno a favore degli investimenti e della gestione forestali. Per motivi di semplificazione e per consentire ai beneficiari di ideare e realizzare progetti integrati con maggiore valore aggiunto, tutti i tipi di sostegno agli investimenti e alla gestione nel settore forestale dovrebbero essere raggruppati in un'unica misura. Tale misura dovrà comprendere il potenziamento e il miglioramento delle risorse forestali mediante l'imboschimento di terreni e la creazione di sistemi agroforestali che abbinino agricoltura estensiva e silvicoltura, il ripristino delle foreste danneggiate dagli incendi o da altre calamità naturali e le pertinenti misure di prevenzione, investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste, onde migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende silvicole, nonché investimenti non remunerativi diretti ad accrescere la resilienza ecosistemica e climatica e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali. Il sostegno a questo settore non deve falsare la concorrenza né influenzare il mercato. Di conseguenza, occorre fissare limiti quanto alle dimensioni e alla natura giuridica dei beneficiari. Gli interventi di prevenzione degli incendi devono avere luogo nelle zone classificate dagli Stati membri a rischio medio o alto di incendi. Tutti gli interventi preventivi devono essere inquadrati in piani di protezione delle foreste. Nel caso degli interventi ricostitutivi del potenziale forestale danneggiato, l'esistenza di una calamità naturale deve essere formalmente riconosciuta da un organismo scientifico pubblico. La misura a favore del settore forestale deve tener conto degli impegni assunti dall'Unione e dagli Stati membri in sede internazionale e

basarsi sui piani forestali adottati dagli Stati membri a livello nazionale o regionale o su strumenti equivalenti, a loro volta ispirati agli impegni contratti nelle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa. Tale misura dovrebbe contribuire all'attuazione della strategia forestale dell'Unione¹⁶. Per garantire che l'imboschimento di superfici agricole sia in linea con gli obiettivi della politica ambientale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per definire taluni requisiti ambientali minimi.

- (26) Al fine di garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse del FEASR, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per stabilire le condizioni per il riconoscimento, da parte degli Stati membri, dell'esistenza di una calamità naturale, di un'infestazione parassitaria o di una fitopatia, nonché la definizione delle tipologie di interventi preventivi sovvenzionabili dal FEASR.
- (27) Le associazioni di produttori consentono agli agricoltori di affrontare insieme le sfide poste dall'inasprirsi della concorrenza e dalla necessità di consolidare gli sbocchi di mercato a valle per lo smercio dei loro prodotti, anche sui mercati locali. La costituzione di associazioni di produttori va pertanto incoraggiata. Per garantire che le limitate risorse finanziarie siano utilizzate al meglio, il sostegno deve essere limitato alle sole associazioni di produttori che si qualificano come PMI. Per assicurare che l'associazione di produttori diventi un'entità economicamente vitale, il suo riconoscimento da parte dello Stato membro deve essere subordinato alla presentazione di un piano aziendale. Perché il sostegno non si trasformi in aiuto al funzionamento ma conservi la sua funzione d'incentivo, occorre limitarne la durata ad un massimo di cinque anni.
- (28) I pagamenti agro-climatico-ambientali devono continuare a svolgere un ruolo di primo piano nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Essi dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli agricoltori e gli altri gestori del territorio a rendere un servizio all'intera società attraverso l'introduzione o il mantenimento di pratiche agricole che contribuiscano a mitigare i cambiamenti climatici o che favoriscano l'adattamento ad essi e che siano compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica. In tale contesto, occorre prestare particolare attenzione alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura e alle ulteriori esigenze dei sistemi colturali di grande pregio naturale. I pagamenti devono contribuire a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, limitatamente a quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori, secondo il principio "chi inquina paga". In molte occasioni le sinergie risultanti da impegni assunti in comune da un'associazione di agricoltori moltiplicano i benefici ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni collettive comportano costi di transazione supplementari che vanno adeguatamente compensati. Affinché gli agricoltori e altri gestori del territorio siano in grado di realizzare debitamente gli impegni assunti, gli Stati membri devono adoperarsi per consentire loro di acquisire le necessarie competenze e

¹⁶ Risoluzione del Consiglio del 15 dicembre 1998 relativa ad una strategia forestale per l'Unione europea, GU C 56 del 26.2.1999, pag. 1. Da sostituire con una nuova strategia che sarà adottata entro la fine del 2013.

conoscenze. Gli Stati membri devono mantenere il sostegno ad un livello paragonabile a quello del periodo di programmazione 2007-2013 e spendere almeno il 25% del contributo totale del FEASR a ciascun programma di sviluppo rurale per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e per interventi sul territorio, avvalendosi della misura agro-climatico-ambientale, della misura sull'agricoltura biologica e della misura relativa alle indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.

- (29) Affinché gli impegni agro-climatico-ambientali siano in linea con gli obiettivi generali dell'Unione in campo ambientale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per stabilire le condizioni applicabili alla proroga annuale, successiva al periodo iniziale, degli impegni concernenti l'estensivazione o la conduzione alternativa dell'allevamento, la limitazione dell'uso di fertilizzanti, di prodotti fitosanitari o di altri fattori di produzione, l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono, la conservazione delle risorse genetiche vegetali e gli interventi ammissibili in materia di conservazione delle risorse genetiche in agricoltura.
- (30) I pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica o per il suo mantenimento dovrebbero incoraggiare gli agricoltori a partecipare a tali iniziative, in risposta al crescente interesse della società per le pratiche agricole ecocompatibili e la rigorosa tutela del benessere degli animali. Per stimolare le sinergie in termini di benefici per la biodiversità che possono scaturire da tale misura, è opportuno promuovere i contratti collettivi o la collaborazione tra agricoltori in modo da coprire aree adiacenti più vaste. Per evitare il ritorno massiccio all'agricoltura convenzionale, occorre sostenere sia la conversione che il mantenimento dell'agricoltura biologica. I pagamenti devono contribuire a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, limitatamente a quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori.
- (31) È opportuno continuare a concedere un sostegno agli agricoltori e ai silvicoltori che devono sottostare, nelle zone interessate, a particolari vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici¹⁷ e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche¹⁸, al fine di contribuire all'oculata gestione dei siti Natura 2000; dovrebbe essere concesso un sostegno anche agli agricoltori che devono sottostare, nei bacini idrografici, a vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque¹⁹. Il sostegno deve essere subordinato a determinati requisiti indicati nel programma di sviluppo rurale, che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati membri devono inoltre tener conto delle specifiche esigenze delle zone Natura 2000 nell'impostazione generale dei programmi di sviluppo rurale.

¹⁷ GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

¹⁸ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

¹⁹ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

- (32) Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici dovrebbero incentivare, attraverso l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale nonché il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili. Per garantire un sostegno efficiente, le indennità devono compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti allo svantaggio della zona interessata.
- (33) Per garantire un uso efficiente delle risorse finanziarie dell'Unione e la parità di trattamento tra tutti gli agricoltori dell'Unione, occorre definire le zone montane e le altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici in base a criteri oggettivi. Nel caso delle zone soggette a vincoli naturali, dovrà trattarsi di parametri biofisici suffragati da fondate prove scientifiche. È opportuno adottare disposizioni transitorie per agevolare la graduale soppressione delle indennità nelle zone che, secondo tali criteri, non sono più da considerarsi come zone soggette a vincoli naturali.
- (34) È necessario continuare ad incoraggiare gli agricoltori a praticare condizioni ottimali di benessere degli animali, concedendo un sostegno a quelli che si impegnano ad adottare metodi di allevamento che vanno al di là dei requisiti obbligatori. Affinché gli impegni per il benessere degli animali siano in linea con la politica generale dell'Unione in materia, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per definire gli ambiti in cui tali impegni devono introdurre criteri superiori per i metodi di produzione.
- (35) È opportuno continuare a indennizzare i silvicoltori che prestano servizi ambientali o di salvaguardia della foresta rispettosi del clima assumendo impegni per il potenziamento della biodiversità, la conservazione degli ecosistemi forestali di grande pregio e il rafforzamento delle loro capacità di mitigazione e adattamento, nonché il consolidamento della funzione protettiva delle foreste in relazione all'erosione del suolo, all'assetto idrologico e alle calamità naturali. In tale contesto, occorre prestare particolare attenzione alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse genetiche forestali. Saranno concessi pagamenti per compensare gli impegni silvoambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale. Al fine di garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse del FEASR, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le tipologie di interventi sovvenzionabili nell'ambito di questa misura.
- (36) Durante il periodo di programmazione 2007-2013 un solo tipo di cooperazione era espressamente finanziato nell'ambito della politica di sviluppo rurale: la cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale. Il sostegno a questo tipo di cooperazione risulta tuttora necessario, ma deve essere adattato alle nuove esigenze dell'economia basata sulla conoscenza. In tale contesto si deve offrire la possibilità di finanziare, nell'ambito di questa misura, i progetti presentati da singoli operatori a condizione che ne vengano divulgati i risultati, ai fini della diffusione di nuove pratiche o di nuovi processi o prodotti. Appare chiaro, inoltre, che si possono realizzare meglio gli obiettivi della politica di sviluppo rurale sostenendo una gamma molto più ampia di forme di cooperazione e di beneficiari, dai piccoli ai grandi operatori, in quanto una simile impostazione aiuta gli operatori delle zone rurali a superare gli svantaggi economici, ambientali e di ogni altro genere derivanti dalla frammentazione. La misura va quindi ampliata. Grazie al sostegno ricevuto per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti

e risorse, l'attività dei piccoli operatori può diventare economicamente redditizia malgrado la sua scala ridotta. Il sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, nonché ad attività promozionali a raggio locale dovrebbe catalizzare lo sviluppo economicamente razionale delle filiere corte, dei mercati locali e delle catene di distribuzione di prodotti alimentari su scala locale. La promozione di approcci collettivi ai progetti e alle pratiche ambientali dovrebbe produrre benefici ambientali e climatici più incisivi e coerenti di quelli che possono ottenere singoli operatori senza alcun collegamento gli uni con gli altri (ad esempio mediante pratiche applicate su superfici di terra più vaste e ininterrotte). Il sostegno a questi vari settori deve essere diversificato. Le strutture a grappolo (*cluster*) e le reti sono particolarmente utili per condividere esperienze e sviluppare capacità, servizi e prodotti nuovi e specializzati. I progetti pilota si rivelano importanti strumenti di verifica dell'applicabilità commerciale di tecnologie, tecniche e pratiche in diversi contesti, consentendone l'eventuale adattamento. I gruppi operativi rappresentano un elemento cardine del partenariato europeo per l'innovazione (di seguito "PEI") in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Un altro valido strumento è costituito dalle strategie di sviluppo locale operanti al di fuori del quadro di LEADER, con la partecipazione di attori pubblici e privati delle zone rurali e urbane. A differenza dell'approccio LEADER, tali partenariati e strategie possono limitarsi ad un unico settore e/o a obiettivi di sviluppo relativamente specifici, tra cui quelli summenzionati. Anche le organizzazioni interprofessionali possono beneficiare di un sostegno nell'ambito di questa misura, per una durata non superiore a sette anni tranne per le azioni ambientali e climatiche collettive in casi debitamente giustificati.

- (37) Oggigiorno gli agricoltori sono esposti a rischi economici e ambientali sempre maggiori per effetto dei cambiamenti climatici e della crescente volatilità dei prezzi. In questo contesto, un'efficace gestione dei rischi riveste particolare importanza per gli agricoltori. Per questo motivo è necessario istituire una misura per aiutare gli agricoltori ad affrontare i rischi che incontrano più sovente. Si tratta di un sostegno a fronte dei premi che gli agricoltori pagano per assicurare il raccolto, gli animali e le colture, accompagnato dalla costituzione di fondi di mutualizzazione che risarciscono gli agricoltori delle perdite causate da epizootie, avversità fitosanitarie o emergenze ambientali. Tale misura dovrebbe comprendere anche uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente in un fondo di mutualizzazione destinato ad aiutare gli agricoltori che subiscono un drastico calo di reddito. Al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti gli agricoltori dell'Unione, l'assenza di effetti distorsivi sulla concorrenza e il rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione, la concessione di queste forme di sostegno deve essere subordinata a determinate condizioni. Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la durata minima e massima dei mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione.
- (38) L'approccio LEADER allo sviluppo locale si è dimostrato, nel corso degli anni, un utile strumento di promozione dello sviluppo delle zone rurali, pienamente confacente ai bisogni multisettoriali dello sviluppo rurale endogeno grazie alla sua impostazione "dal basso verso l'alto" (*bottom-up*). È quindi opportuno che LEADER sia mantenuto in futuro e che la sua applicazione resti obbligatoria per tutti i programmi di sviluppo rurale.

- (39) Per garantire che le strategie di sviluppo locale vengano applicate al livello territoriale più idoneo a produrre risultati che contribuiscano efficacemente alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e di innovazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per fissare criteri demografici per la delimitazione della zona interessata da ognuna di tali strategie e la portata esatta dei costi preparatori e di animazione da sostenere.
- (40) Il contributo del FEASR allo sviluppo locale nell'ambito di LEADER deve coprire tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale nonché il funzionamento dei gruppi di azione locale, oltre alla cooperazione tra territori e gruppi impegnati nello sviluppo locale di tipo *bottom-up* guidato dalle comunità locali. Per consentire ai partner delle zone rurali che ancora non applicano LEADER di provare e di prepararsi a elaborare e a mettere in atto una strategia di sviluppo locale, è opportuno finanziare anche un “kit di avviamento LEADER”. Al fine di garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse del FEASR, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'esatta definizione dei costi ammissibili di animazione dei gruppi di azione locale LEADER.
- (41) Gli investimenti sono comuni a molte delle misure di sviluppo rurale di cui al presente regolamento e possono riguardare interventi di vario tipo. A fini di chiarezza sulla realizzazione di tali interventi, occorre stabilire alcune norme comuni per tutti gli investimenti. Dette norme comuni devono definire i tipi di spese che possono essere considerate investimenti e assicurare che ricevano sostegno solo gli investimenti che creano nuovo valore nel settore agricolo. Per tener conto delle specificità di taluni tipi di investimenti, come l'acquisto di materiale d'occasione e i semplici investimenti di sostituzione, e allo stesso tempo garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per stabilire le condizioni alle quali taluni tipi di investimenti possono essere considerati spese ammissibili. Per agevolare la realizzazione dei progetti d'investimento occorre autorizzare gli Stati membri a versare anticipi. Affinché il sostegno da parte del FEASR sia efficace, equo e abbia un impatto sostenibile, occorre adottare disposizioni che garantiscano che gli investimenti connessi agli interventi siano durevoli e che i contributi del FEASR non vengano utilizzati per falsare la concorrenza.
- (42) Alcune misure legate alla superficie, previste nel presente regolamento, implicano l'assunzione da parte dei beneficiari di impegni della durata minima di cinque anni. La situazione dell'azienda o del beneficiario può mutare nel corso di detto periodo. Occorre pertanto disciplinare la procedura da seguire in questi casi. Al fine di garantire un'efficiente attuazione delle misure legate alla superficie e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per stabilire le condizioni applicabili in caso di cessione parziale dell'azienda e precisare gli altri casi in cui non è richiesto il rimborso dell'aiuto.
- (43) Alcune misure di cui al presente regolamento condizionano la concessione del sostegno all'assunzione da parte dei beneficiari di impegni che vadano oltre certe esigenze minime rappresentate dai pertinenti criteri o requisiti obbligatori. Nell'eventualità che durante il periodo di validità degli impegni sopravvengano

modifiche legislative aventi per effetto una variazione delle esigenze minime, occorre prevedere che si proceda alla revisione dei contratti in questione affinché la suddetta condizione continui ad essere soddisfatta.

- (44) Affinché le risorse finanziarie destinate allo sviluppo rurale siano utilizzate al meglio e perché le misure previste nei programmi di sviluppo rurale coincidano con le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e venga garantita la parità di trattamento dei richiedenti, gli Stati membri devono stabilire appositi criteri per la selezione dei progetti. Devono fare eccezione a questa regola soltanto le misure il cui sostegno consiste nella remunerazione di servizi prestati a carattere agroambientale o per il benessere degli animali. Nell'applicare i criteri di selezione si terrà conto del principio di proporzionalità con riguardo agli aiuti di modesta entità.
- (45) È opportuno che il FEASR sovvenzioni, a titolo di assistenza tecnica, azioni per l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale, tra cui le spese relative alla protezione dei simboli e delle sigle inerenti ai regimi di qualità dell'Unione, per la partecipazione ai quali può essere concesso un sostegno ai sensi del presente regolamento, nonché le spese sostenute dagli Stati membri per la delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali. Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le attività di controllo che possono essere finanziate a titolo di assistenza tecnica.
- (46) Il collegamento in rete tra le reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali coinvolte nelle varie fasi dell'attuazione dei programmi, organizzato nell'ambito della Rete europea per lo sviluppo rurale, si è dimostrato altamente efficace nel migliorare la qualità dei programmi di sviluppo rurale stimolando la partecipazione dei portatori d'interesse alla *governance* dello sviluppo rurale, nonché nell'informare il pubblico sui suoi vantaggi. È quindi opportuno che esso venga finanziato a livello unionale a titolo di assistenza tecnica.
- (47) Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, occorre istituire una rete PEI che riunisca i gruppi operativi, i servizi di consulenza e i ricercatori che partecipano ad azioni finalizzate all'innovazione nel settore agricolo. Tale rete deve essere finanziata a livello unionale a titolo di assistenza tecnica.
- (48) Durante il periodo di programmazione 2007-2013 è stata messa in opera, nel contesto della Rete europea per lo sviluppo rurale, una rete di esperti in materia di valutazione. In considerazione delle specifiche esigenze valutative, per il periodo di programmazione 2014-2020 si dovrebbe istituire una rete europea di valutazione per lo sviluppo rurale che raggruppi tutti i soggetti impegnati in attività di valutazione e favorisca gli scambi di esperienze in materia. Tale rete deve essere finanziata a titolo di assistenza tecnica.
- (49) Gli Stati membri devono riservare una quota dello stanziamento globale destinato all'assistenza tecnica nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale per finanziare la costituzione e l'esercizio di una rete rurale nazionale che raggruppi le organizzazioni e le amministrazioni implicate nello sviluppo rurale, anche a livello di partenariato, al fine di consolidare il loro coinvolgimento nell'attuazione del

programma e migliorare la qualità dei programmi di sviluppo rurale. Le reti rurali nazionali avranno il compito di elaborare e attuare un piano d'azione.

- (50) Il riconoscimento da parte dell'Unione della sinergia tra strategie di sviluppo locale e dimensione transnazionale, particolarmente forte se improntata a uno spirito innovativo, deve essere attestato dal FEASR mediante il conferimento di premi a un certo numero di progetti esemplari per tali caratteristiche. I premi, erogati in via complementare ad altre fonti di finanziamento disponibili nell'ambito della politica di sviluppo rurale, avrebbero valore di riconoscimento di taluni progetti pilota particolarmente idonei, siano essi finanziati o meno nel quadro di un programma di sviluppo rurale.
- (51) I programmi di sviluppo rurale devono prevedere azioni innovative che promuovano l'uso efficiente delle risorse, la produttività e la riduzione delle emissioni nel settore agricolo, con l'appoggio del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. L'obiettivo del PEI deve essere quello di far sì che le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi. Il PEI deve creare valore aggiunto promuovendo il ricorso agli strumenti al servizio dell'innovazione e potenziandone l'efficacia e le sinergie. Esso dovrebbe anche colmare le lacune esistenti favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola.
- (52) La realizzazione di progetti innovativi sotto l'egida del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura deve essere affidata a gruppi operativi composti di agricoltori, ricercatori, consulenti, imprenditori e altri soggetti interessati all'innovazione nel settore agricolo. Affinché i risultati di tali progetti possano giovare all'insieme del settore, occorre divulgarli.
- (53) Occorre provvedere alla fissazione dell'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, della sua ripartizione annuale e dell'importo minimo da concentrare nelle regioni meno sviluppate conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio²⁰ per lo stesso periodo. Gli stanziamenti disponibili devono essere indicizzati forfettariamente per la programmazione.
- (54) Per agevolare la gestione delle risorse del FEASR occorre fissare un tasso unico di partecipazione del FEASR alla programmazione dello sviluppo rurale in rapporto alla spesa pubblica degli Stati membri. Per alcuni tipi di interventi, in considerazione della loro particolare importanza o delle loro caratteristiche, è opportuno fissare tassi di partecipazione specifici. È opportuno fissare un apposito tasso di partecipazione per le regioni meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche menzionate nel trattato e le isole minori del Mar Egeo al fine di attenuare i particolari vincoli dovuti al grado di sviluppo, all'isolamento e all'insularità di queste regioni.
- (55) I fondi svincolati negli Stati membri in conseguenza dell'applicazione del massimale ai pagamenti diretti erogati a singole grandi aziende nell'ambito del primo pilastro della PAC dovrebbero essere destinati al finanziamento, in ciascuno Stato membro, di

²⁰ GUL [...] del [...], pag. [...].

progetti innovativi al fine di aiutare le aziende agricole – comprese quelle grandi – a diventare più competitive, in linea con gli obiettivi della PAC. Tali progetti devono essere avviati dagli agricoltori – a prescindere dalle dimensioni delle loro aziende –, dai gruppi operativi del PEI o dai gruppi di azione locale, ovvero da gruppi di partner operanti nel settore agricolo.

- (56) Gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire che le misure di sviluppo rurale siano verificabili e controllabili. A questo scopo, l'autorità di gestione e l'organismo pagatore devono presentare una valutazione *ex ante* ed impegnarsi a valutare le misure durante l'intero ciclo di attuazione del programma. Le misure che non soddisfano tale condizione vanno riviste.
- (57) La Commissione e gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire una sana gestione dei programmi di sviluppo rurale. A questo proposito, la Commissione deve intraprendere adeguati controlli e gli Stati membri devono provvedere al corretto funzionamento del loro sistema di gestione.
- (58) Un'unica autorità di gestione deve essere responsabile della gestione e dell'attuazione di ciascun programma di sviluppo rurale. Le sue attribuzioni devono essere specificate nel presente regolamento. L'autorità di gestione deve essere in grado di delegare una parte delle proprie competenze, pur rimanendo responsabile dell'efficienza e della correttezza della gestione. Qualora un programma di sviluppo rurale contenga sottoprogrammi tematici, l'autorità di gestione deve essere in grado di designare un altro ente incaricato della gestione e dell'attuazione a pieno titolo di ciascun sottoprogramma, nei limiti della dotazione finanziaria ad esso assegnata nel programma, pur facendosi carico della sana gestione finanziaria dei vari sottoprogrammi.
- (59) Ciascun programma di sviluppo rurale deve essere oggetto di monitoraggio per poter seguire regolarmente il suo stato di attuazione e i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi del programma stesso. Il fatto di poter dimostrare e migliorare l'efficacia e l'impatto delle azioni finanziate dal FEASR dipende anche da un'oculata valutazione durante le fasi di elaborazione e attuazione del programma, nonché dopo la sua conclusione. Occorre pertanto che la Commissione e gli Stati membri istituiscano un sistema di monitoraggio e valutazione comune, allo scopo di dimostrare i progressi compiuti e di valutare l'impatto e l'efficienza della politica di sviluppo rurale attuata.
- (60) Per consentire l'aggregazione dei dati a livello dell'Unione, occorre che il sistema sia dotato di un insieme di indicatori comuni. Le informazioni essenziali sull'attuazione dei programmi di sviluppo rurale vanno registrate, conservate e aggiornate elettronicamente in modo da consentire facilmente l'aggregazione dei dati. I beneficiari devono quindi essere tenuti a fornire un minimo di informazioni necessarie a fini di monitoraggio e valutazione.
- (61) La competenza per il monitoraggio del programma deve essere condivisa dall'autorità di gestione e da un comitato di monitoraggio appositamente costituito a questo scopo. Il comitato di monitoraggio avrà il compito di monitorare l'efficacia dell'attuazione del programma. A tal fine occorre precisarne le attribuzioni.

- (62) Il monitoraggio del programma deve comportare la stesura di una relazione annuale sulla sua attuazione, da trasmettere alla Commissione.
- (63) Ciascun programma di sviluppo rurale deve essere oggetto di valutazione al fine di migliorarne la qualità e dimostrare i risultati ottenuti.
- (64) Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato si applicano al sostegno a favore delle misure di sviluppo rurale di cui al presente regolamento. Occorre tuttavia precisare che, vista la specificità del settore agricolo, gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano alle misure di sviluppo rurale concernenti interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato e che sono realizzati in forza e in conformità del presente regolamento, né ai pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo per interventi di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno unionale e che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato.
- (65) Inoltre, a fini di coerenza con le misure di sviluppo rurale ammissibili al sostegno dell'Unione e per semplificare le procedure, i pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo per interventi di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno unionale e che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato devono essere autorizzati nell'ambito della programmazione e soggetti a una procedura di notifica conforme alle disposizioni del presente regolamento. Nel valutare questi pagamenti e per consentirne l'adeguato monitoraggio, la Commissione deve attenersi, per analogia, ai criteri stabiliti per l'applicazione dell'articolo 107 del trattato. Per evitare l'erogazione di finanziamenti nazionali integrativi non autorizzati dalla Commissione, lo Stato membro interessato deve astenersi dal dare esecuzione ai finanziamenti integrativi proposti a favore dello sviluppo rurale finché non siano stati approvati. I pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo per interventi di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno unionale e che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato devono essere notificati alla Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, tranne se formano oggetto di un regolamento adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio²¹, e non possono avere effetto prima che tale procedura si sia conclusa con l'approvazione definitiva da parte della Commissione.
- (66) È necessario predisporre un sistema d'informazione elettronico per lo scambio efficiente e sicuro di dati.
- (67) Si applica la legislazione dell'Unione sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle

²¹ Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 (attuali articoli 107 e 108) del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

- (68) Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, per quanto riguarda la presentazione dei programmi di sviluppo rurale, l'approvazione dei programmi e delle relative modifiche, le procedure e le scadenze per l'approvazione dei programmi, le procedure e le scadenze per l'approvazione delle modifiche ai programmi, compresa l'entrata in vigore e la frequenza di presentazione, le condizioni specifiche per l'attuazione delle misure di sviluppo rurale, la struttura e il funzionamento delle reti istituite dal presente regolamento, l'adozione del sistema di monitoraggio e valutazione e le modalità di funzionamento del sistema d'informazione, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione²².
- (69) Il nuovo regime di sostegno previsto dal presente regolamento sostituisce il regime di sostegno di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005. Il regolamento (CE) n. 1698/2005 deve essere quindi abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2014.
- (70) Per favorire un passaggio ordinato dal sistema previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 a quello istituito dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni transitorie,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

²² GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

INDICE

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	11
TITOLO I Obiettivi e strategia.....	30
Capo I Campo di applicazione e definizioni	30
Capo II Missione, obiettivi, priorità e coerenza	33
TITOLO II Programmazione.....	36
Capo I Contenuto della programmazione.....	36
Capo II Preparazione, approvazione e modifica dei programmi di sviluppo rurale.....	40
TITOLO III Sostegno allo sviluppo rurale.....	42
Capo I Misure.....	42
Sezione 1 Misure individuali.....	42
Sezione 2 Leader	68
Capo II Disposizioni comuni a più misure.....	70
Capo III Assistenza tecnica e reti	72
Capo IV Premio alla cooperazione locale innovativa nelle zone rurali	77
TITOLO IV PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	79
TITOLO V Disposizioni finanziarie	81
TITOLO VI Gestione, controllo e pubblicità.....	86
TITOLO VII Monitoraggio e valutazione.....	89
Capo I Disposizioni generali	89
Sezione 1 Istituzione e obiettivi del sistema di monitoraggio e valutazione.....	89
Sezione 2 Disposizioni tecniche.....	89
Capo II Monitoraggio.....	90

Capo III Valutazione	92
TITOLO VIII Disposizioni in materia di concorrenza.....	94
TITOLO IX Poteri della Commissione e disposizioni comuni, transitorie e finali	95
Capo I Poteri della Commissione.....	95
Capo II Disposizioni comuni.....	96
Capo III Disposizioni transitorie e finali.....	96
ALLEGATO I Importi e aliquote di sostegno	98
ALLEGATO II Parametri biofisici per la delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali	102
ALLEGATO III Elenco indicativo di misure e interventi di particolare rilevanza per i sottoprogrammi tematici di cui all'articolo 8.....	104
ALLEGATO IV Precondizioni per lo sviluppo rurale.....	106
ALLEGATO V Elenco indicativo di misure aventi rilevanza per una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale	112

TITOLO I

Obiettivi e strategia

Capo I

Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento:
 - (a) reca norme generali a disciplina del sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito “il FEASR”), istituito dal regolamento (UE) n. HR/2012;
 - (b) definisce gli obiettivi che la politica di sviluppo rurale contribuisce a conseguire e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
 - (c) delinea il contesto strategico della politica di sviluppo rurale;
 - (d) definisce le misure della politica di sviluppo rurale;
 - (e) stabilisce norme concernenti la programmazione, la creazione di reti, la gestione, il monitoraggio e la valutazione, sulla base di responsabilità condivise tra gli Stati membri e la Commissione;
 - (f) stabilisce norme che assicurano il coordinamento tra il FEASR e altri strumenti dell'Unione.
2. Il presente regolamento integra le disposizioni della parte II del regolamento (UE) n. [QSC/2012].

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - (a) “programmazione”: l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare le priorità unionali in materia di sviluppo rurale;

- (b) “regione”: unità territoriale corrispondente al livello 1 o 2 della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livelli NUTS 1 e 2) ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio²³;
- (c) “misura”: una serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
- (d) “intervento”: un progetto, insieme di progetti, contratto o accordo, o qualsiasi altro provvedimento, selezionato secondo criteri stabiliti per il programma di sviluppo rurale in questione e attuato da uno o più beneficiari in modo da contribuire alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
- (e) “beneficiario”: una persona fisica o giuridica o qualsiasi altro ente, pubblico o privato, responsabile dell'esecuzione degli interventi o destinatario del sostegno;
- (f) “sistema di monitoraggio e valutazione”: un metodo generale messo a punto dalla Commissione e dagli Stati membri, che definisce un certo numero di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei programmi;
- (g) “strategia di sviluppo locale”: una serie coerente di interventi rispondenti ad obiettivi e bisogni locali, che contribuiscono alla realizzazione delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e che sono eseguiti in partenariato al livello pertinente;
- (h) “aliquota di sostegno”: l'aliquota del contributo pubblico totale al finanziamento di un intervento;
- (i) “spesa pubblica”: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di interventi, proveniente dal bilancio dello Stato, di enti pubblici territoriali o dell'Unione europea, e qualsiasi spesa analoga. È assimilato a un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di interventi proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali od organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE²⁴;
- (j) “regioni meno sviluppate” regioni che hanno un prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore al 75% del PIL medio dell'UE-27;
- (k) “microimprese, piccole e medie imprese” (di seguito “PMI”): le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione²⁵;
- (l) “costo di transazione”: un costo connesso ad un impegno ma non direttamente imputabile all'esecuzione dello stesso;
- (m) “superficie agricola utilizzata” (di seguito “SAU”): la superficie agricola utilizzata ai sensi della decisione 2000/115/CE della Commissione, del 24 novembre 1999²⁶;

²³ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

²⁴ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

²⁵ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

²⁶ GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1.

- (n) “perdita economica”: qualsiasi costo aggiuntivo sostenuto dall'agricoltore in conseguenza di misure eccezionali prese per ridurre l'offerta sul mercato o qualsiasi calo consistente della produzione;
 - (o) “avversità atmosferica”: un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;
 - (p) “epizoozie”: le malattie citate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale o nell'allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio²⁷;
 - (q) “emergenza ambientale”: un caso specifico di inquinamento, contaminazione o degrado della qualità dell'ambiente connesso a un determinato evento e di portata geografica limitata. Non sono compresi i rischi ambientali generali non riferibili a un evento specifico, come i cambiamenti climatici o l'inquinamento atmosferico;
 - (r) “calamità naturale”: un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola e dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo e forestale;
 - (s) “evento catastrofico”: un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola e dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo e forestale;
 - (t) “filiera corta”: una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori e consumatori;
 - (u) “giovane agricoltore”: un agricoltore che non ha compiuto i quaranta anni di età al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;
 - (v) “intervento ultimato”: un intervento che è stato materialmente ultimato o interamente realizzato, per il quale tutti i pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico è stato versato ai beneficiari;
 - (w) “obiettivi tematici”: gli obiettivi tematici definiti all'articolo 9 del regolamento (UE) n. [QSC/2012] del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸;
 - (x) “quadro strategico comune” (di seguito “QSC”): il quadro strategico comune di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. [QSC/2012].
2. Con riguardo alla definizione di giovane agricoltore di cui al paragrafo 1, lettera u), la Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda le condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere assimilate ai giovani agricoltori, compresa la fissazione di un periodo di grazia per l'acquisizione di competenze professionali.

²⁷ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

²⁸ GU L [...] del [...], pag. [...].

Capo II

Missione, obiettivi, priorità e coerenza

Articolo 3

Missione

Il FEASR contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della politica agricola comune (di seguito “la PAC”), della politica di coesione e della politica comune della pesca. Esso contribuisce al conseguimento di un maggiore equilibrio territoriale e ambientale e di un settore agricolo innovativo, resiliente e rispettoso del clima nell'Unione.

Articolo 4

Obiettivi

Nell'ambito generale della PAC, il sostegno allo sviluppo rurale contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- (1) la competitività del settore agricolo;
- (2) la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;
- (3) uno sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali.

Articolo 5

Priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale

Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite le seguenti sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del QSC:

- (1) promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
 - (a) stimolare l'innovazione e la base di conoscenze nelle zone rurali;
 - (b) rinsaldare i nessi tra agricoltura e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro;
 - (c) incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale;

- (2) potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
 - (a) incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali considerevoli, in particolare di quelle che detengono una quota di mercato esigua, delle aziende orientate al mercato in particolari settori e delle aziende che richiedono una diversificazione dell'attività;
 - (b) favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo;
- (3) promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
 - (a) migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;
 - (b) sostegno alla gestione dei rischi aziendali;
- (4) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
 - (a) salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
 - (b) migliore gestione delle risorse idriche;
 - (c) migliore gestione del suolo;
- (5) incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
 - (a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;
 - (b) rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;
 - (c) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;
 - (d) ridurre le emissioni di metano e di protossido di azoto a carico dell'agricoltura;
 - (e) promuovere il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;

- (6) adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
- (a) favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione;
 - (b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;
 - (c) promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

Tutte le priorità suelencate contribuiscono alla realizzazione di obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.

Articolo 6

Coerenza

1. Il sostegno erogato dal FEASR è coerente con le misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia.
2. Il sostegno previsto dal presente regolamento non è concesso in alcun caso a favore di interventi sovvenzionati nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per definire le eccezioni a questa regola.

TITOLO II

Programmazione

Capo I

Contenuto della programmazione

Articolo 7

Programmi di sviluppo rurale

1. Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano una strategia intesa a realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure definite nel titolo III, per la cui esecuzione si ricorre al sostegno del FEASR.
2. Gli Stati membri possono presentare un unico programma nazionale per l'insieme del loro territorio, oppure una serie di programmi regionali.
3. Gli Stati membri che presentano programmi regionali possono presentare per approvazione anche una disciplina nazionale contenente gli elementi comuni a tali programmi, senza stanziamento di bilancio distinto.

Articolo 8

Sottoprogrammi tematici

1. Gli Stati membri possono inserire nei programmi di sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici, che contribuiscano alla realizzazione delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e rispondano a specifiche esigenze riscontrate, in particolare per quanto riguarda:
 - (a) i giovani agricoltori;
 - (b) le piccole aziende agricole di cui all'articolo 20, paragrafo 2, terzo comma;
 - (c) le zone montane di cui all'articolo 33, paragrafo 2;
 - (d) le filiere corte.

Nell'allegato III figura un elenco indicativo di misure e tipi di interventi di particolare rilevanza per ciascun sottoprogramma tematico.
2. I sottoprogrammi tematici possono anche rispondere a specifiche esigenze connesse alla ristrutturazione di determinati comparti agricoli aventi un impatto considerevole sullo sviluppo di una particolare zona rurale.

3. Per gli interventi sostenuti nel quadro di sottoprogrammi tematici concernenti le piccole aziende agricole e le filiere corte, le aliquote di sostegno di cui all'allegato I possono essere maggiorate del 10%. Per i giovani agricoltori e le zone montane, le aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate secondo quanto disposto nell'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90%.

Articolo 9

Contenuto dei programmi di sviluppo rurale

1. Oltre agli elementi di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. [QSC/2012], ciascun programma di sviluppo rurale comprende:
 - (a) la valutazione *ex ante* di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. [QSC/2012];
 - (b) un'analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi (di seguito "analisi SWOT") e l'identificazione dei bisogni da soddisfare nella zona geografica interessata dal programma e, se del caso, dai sottoprogrammi tematici di cui all'articolo 8.

L'analisi è strutturata intorno alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Le specifiche esigenze relative all'innovazione, all'ambiente, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi sono determinate trasversalmente alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, in modo da individuare risposte adeguate in questi due campi a livello di ciascuna priorità;

- (c) una descrizione della strategia, comprendente gli obiettivi fissati per ciascuno degli aspetti delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale presenti nel programma, sulla base degli indicatori comuni di cui all'articolo 76, da definire nel quadro del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 74, nonché una selezione di misure basata su un'oculata logica d'intervento del programma e corredata di una valutazione del contributo auspicato di tali misure al conseguimento degli obiettivi.

Dal programma di sviluppo rurale si evince che:

- i) esso contiene un pertinente assortimento di misure in relazione alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale presenti nel programma, logicamente conseguente alla valutazione *ex ante* di cui alla lettera a) e all'analisi di cui alla lettera b);
- ii) la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie misure del programma è equilibrata e idonea a realizzare gli obiettivi prefissati;
- iii) le particolari esigenze connesse a specifiche condizioni a livello regionale o subregionale sono prese in considerazione e concretamente

- affrontate mediante insiemi di misure appositamente concepiti o sottoprogrammi tematici;
- iv) il programma contiene un pertinente approccio all'innovazione, all'ambiente, comprese le esigenze specifiche delle zone Natura 2000, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi;
 - v) si prevedono adeguati provvedimenti per semplificare l'attuazione del programma;
 - vi) sono state prese disposizioni per assicurare una sufficiente capacità di consulenza sui requisiti normativi e su tutti gli aspetti connessi alla gestione sostenibile nel settore agricolo e forestale, nonché all'azione per il clima;
 - vii) sono previste iniziative di sensibilizzazione e animazione di progetti innovativi, nonché per la costituzione di gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura;
 - viii) è stato elaborato un approccio adeguato che stabilisce i principi per la definizione dei criteri di selezione dei progetti e delle strategie di sviluppo locale e che tiene conto dei pertinenti obiettivi. In questo contesto gli Stati membri possono attribuire la priorità o un'aliquota di sostegno più elevata ad interventi collettivi realizzati da associazioni di agricoltori;
- (d) la valutazione delle precondizioni e, ove richiesto, le azioni di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. [QSC/2012] e le fasi critiche stabilite ai fini dell'articolo 19 dello stesso regolamento;
 - (e) una descrizione di ciascuna delle misure selezionate;
 - (f) in materia di sviluppo locale, un'apposita descrizione dei meccanismi di coordinamento tra le strategie di sviluppo locale, la misura di cooperazione di cui all'articolo 36, la misura “servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” di cui all'articolo 21 e il sostegno alle attività extra-agricole nelle zone rurali nell'ambito della misura “sviluppo delle aziende agricole e delle imprese nelle zone rurali” di cui all'articolo 20;
 - (g) una descrizione dell'approccio adottato in materia di innovazione al fine di incrementare la produttività, migliorare la gestione sostenibile delle risorse e contribuire alla realizzazione degli obiettivi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 61;
 - (h) un'analisi dei bisogni in materia di monitoraggio e valutazione e il piano di valutazione di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. [QSC/2012]. Gli Stati membri apportano una sufficiente dotazione di risorse e intraprendono attività di potenziamento delle capacità per soddisfare i bisogni individuati;

- (i) un piano di finanziamento comprendente:
 - i) una tabella recante, secondo il disposto dell'articolo 64, paragrafo 4, il contributo totale del FEASR preventivato per ogni anno. Se del caso, all'interno di questo contributo globale vanno distinti gli stanziamenti destinati alle regioni meno sviluppate e i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012. Il contributo annuo preventivato del FEASR deve essere compatibile con il quadro finanziario pluriennale;
 - ii) una tabella recante, per ogni misura, il tipo di intervento nonché l'aliquota specifica di sostegno del FEASR, l'assistenza tecnica, il contributo totale dell'Unione preventivato e l'aliquota di sostegno applicabile. Se del caso, l'aliquota di sostegno del FEASR è scomposta tra le regioni meno sviluppate e le altre regioni;
- (j) un piano di indicatori recante, per ciascuna delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale presenti nel programma, gli indicatori e le misure selezionate con i prodotti previsti e le spese preventivate, distinti tra settore pubblico e privato;
- (k) se del caso, una tabella relativa ai finanziamenti nazionali integrativi per misura ai sensi dell'articolo 89;
- (l) gli elementi necessari alla valutazione ai sensi dell'articolo 89 e, se del caso, l'elenco dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 88, paragrafo 1, che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi;
- (m) informazioni sulla complementarità con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, dal FEAMP o nell'ambito della politica di coesione;
- (n) le modalità di attuazione del programma, segnatamente:
 - i) la designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 72, paragrafo 2, e, per informazione, una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo;
 - ii) una descrizione delle procedure di monitoraggio e valutazione, nonché la composizione del comitato di monitoraggio;
 - iii) le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente attraverso la rete rurale nazionale di cui all'articolo 55;
- (o) la designazione dei partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. [QSC/2012] e i risultati delle consultazioni con i partner stessi;
- (p) se del caso, gli elementi salienti del piano d'azione e della struttura della rete rurale nazionale di cui all'articolo 55, paragrafo 3, e le disposizioni per la gestione della rete stessa, che costituiscono la base del piano d'azione annuale.

2. Se il programma di sviluppo rurale contiene sottoprogrammi tematici, ciascuno di questi comprende:
 - (a) una specifica analisi SWOT della situazione e l'identificazione dei bisogni che il sottoprogramma intende soddisfare;
 - (b) gli obiettivi specifici perseguiti a livello di sottoprogramma e una selezione di misure basata su una definizione precisa della logica d'intervento del sottoprogramma e corredata di una valutazione del contributo auspicato di tali misure al conseguimento degli obiettivi;
 - (c) un piano di indicatori specifico e distinto, recante i prodotti previsti e le spese preventivate, distinti tra settore pubblico e privato.
3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme relative alla presentazione degli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2 nei programmi di sviluppo rurale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

Capo II

Preparazione, approvazione e modifica dei programmi di sviluppo rurale

Articolo 10

Precondizioni

Oltre alle precondizioni di cui all'allegato IV, si applicano al FEASR le precondizioni generali di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. [QSC/2012].

Articolo 11

Approvazione dei programmi di sviluppo rurale

1. Per ciascun programma di sviluppo rurale gli Stati membri presentano alla Commissione una proposta contenente tutti gli elementi elencati all'articolo 9.
2. La Commissione approva ciascun programma di sviluppo rurale mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

Articolo 12

Modifica dei programmi di sviluppo rurale

1. Le richieste di modifica dei programmi presentate dagli Stati membri sono approvate secondo le seguenti modalità:
 - a) la Commissione, mediante atti di esecuzione, decide in merito alle richieste di modifica concernenti:
 - i) un cambiamento nella strategia di programma con un sostanziale riaggiustamento degli obiettivi quantificati;
 - ii) una variazione dell'aliquota di sostegno del FEASR per una o più misure;
 - iii) una variazione dell'intero contributo dell'Unione o della sua ripartizione annuale a livello di programma;
 - iv) uno storno di fondi tra misure che beneficiano di differenti aliquote di sostegno del FEASR.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91;
 - b) la Commissione, mediante atti di esecuzione, decide in merito alle richieste di modifica dei programmi in tutti gli altri casi e in particolare quelle riguardanti:
 - i) l'introduzione o la revoca di misure o di interventi;
 - ii) le modifiche della descrizione delle misure e delle condizioni di ammissibilità.
2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda i criteri che definiscono un sostanziale riaggiustamento degli obiettivi quantificati ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto i).

Articolo 13

Procedure e scadenze

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme concernenti le procedure e le scadenze per:

- (a) l'approvazione dei programmi di sviluppo rurale;
- (b) la presentazione e l'approvazione delle proposte di modifica dei programmi di sviluppo rurale, compresa l'entrata in vigore e la frequenza di presentazione durante il periodo di programmazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

TITOLO III

Sostegno allo sviluppo rurale

Capo I

Misure

Articolo 14

Misure

Ciascuna misura di sviluppo rurale è programmata per contribuire specificamente alla realizzazione di una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Nell'allegato V è riportato un elenco indicativo di misure di particolare rilevanza per le priorità dell'Unione.

SEZIONE 1

MISURE INDIVIDUALI

Articolo 15

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. Le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze possono comprendere corsi di formazione, seminari e *coaching*.

Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata e le visite di aziende agricole.

2. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali.

I beneficiari del sostegno sono i prestatori di servizi di formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze e i responsabili delle azioni di informazione.

3. Il sostegno nell'ambito della presente misura non comprende i corsi o i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tale funzione.

4. Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura sono le spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione. Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento. Sono rimborsabili anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori.
5. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per precisare ulteriormente le spese ammissibili, le qualifiche minime degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze nonché la durata e i contenuti dei programmi di scambi e di visite interaziendali.

Articolo 16

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso allo scopo di:
 - (a) aiutare gli agricoltori, i silvicoltori e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro azienda agricola, impresa e/o investimento;
 - (b) promuovere l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale, compreso il sistema di consulenza aziendale di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. HR/2012;
 - (c) promuovere la formazione dei consulenti.
2. Il beneficiario del sostegno di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 1 è il prestatore di servizi di consulenza o di formazione. Il sostegno di cui alla lettera b) del paragrafo 1 è concesso all'autorità o all'organismo selezionato per avviare il servizio di consulenza aziendale, di sostituzione, di assistenza alla gestione delle aziende agricole o di consulenza forestale.
3. Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. I beneficiari sono selezionati mediante inviti a presentare proposte. La procedura di selezione è obiettiva ed è aperta ad organismi sia pubblici che privati.

Nell'esercizio della loro attività, i servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. HR/2012.
4. La consulenza prestata agli agricoltori è in relazione con almeno una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e verte su almeno uno dei seguenti elementi:
 - (a) i criteri di gestione obbligatori e/o le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012;

- (b) se del caso, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento;
- (c) i requisiti o le azioni in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, biodiversità, protezione delle acque e del suolo, notifica delle epizootie e delle fitopatie e innovazione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. HR/2012;
- (d) lo sviluppo sostenibile dell'attività economica delle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri e quanto meno delle aziende che partecipano al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. DP/2012, oppure
- (e) se del caso, i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa unionale.

Possono essere oggetto di consulenza anche altre questioni inerenti alle prestazioni economiche, agronomiche e ambientali dell'azienda agricola.

5. La consulenza prestata ai silvicoltori verte come minimo sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola.
6. La consulenza prestata alle PMI può vertere su questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'impresa.
7. Qualora sia opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo utente dei servizi di consulenza.
8. Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e c), è limitato ai massimali indicati nell'allegato I. Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettera b), è decrescente nell'arco di un periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'avviamento dei servizi in questione.
9. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per precisare ulteriormente le qualifiche minime delle autorità o degli organismi prestatori di consulenza.

Articolo 17

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso agli agricoltori che aderiscono per la prima volta ai seguenti regimi:

- (a) regimi di qualità dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari istituiti dalla legislazione dell'Unione;
 - (b) regimi di qualità dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:
 - i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono:
 - caratteristiche specifiche del prodotto, oppure
 - particolari metodi di produzione, oppure
 - una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
 - ii) i regimi sono aperti a tutti i produttori;
 - iii) i regimi prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
 - iv) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti;oppure
 - (c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari²⁹.
2. Il sostegno è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni.
- Ai fini del presente paragrafo, per “costi fissi” si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari.
3. Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato I.
4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda gli specifici regimi unionali di qualità rientranti nel disposto del paragrafo 1, lettera a).

²⁹ Comunicazione della Commissione — Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari, GU C 341 del 16.12.2010, pag. 5.

Articolo 18

Investimenti in immobilizzazioni materiali

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato a investimenti materiali e/o immateriali che:
 - (a) migliorino le prestazioni globali dell'azienda agricola;
 - (b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato o del cotone. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I;
 - (c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento energetico e la gestione idrica; oppure
 - (d) siano investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli impegni agroambientali e silvoambientali, alla conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nel programma.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è concesso alle aziende agricole. Nel caso degli investimenti destinati a sostenere la ristrutturazione delle aziende agricole, possono beneficiare del sostegno unicamente le aziende che non superino una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi sulla base dell'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità "competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e redditività delle aziende agricole".
3. Il sostegno nell'ambito della presente misura è limitato alle aliquote di sostegno massime indicate nell'allegato I. Dette aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate per i giovani agricoltori, per gli investimenti collettivi e i progetti integrati che prevedono un sostegno a titolo di più misure, per gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali significativi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, e per gli interventi finanziati nell'ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, nei limiti delle aliquote di sostegno di cui all'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90%.
4. Il paragrafo 3 non si applica agli investimenti non produttivi di cui al paragrafo 1, lettera d).

Articolo 19

Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:
 - (a) investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali ed eventi catastrofici;
 - (b) investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali e da eventi catastrofici.
2. Il sostegno è concesso agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori. Può essere concesso anche a enti pubblici, a condizione che sia stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo.
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa – o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria – ha causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale produttivo agricolo interessato.
4. Nell'ambito della presente misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale o all'evento catastrofico.

Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.
5. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è limitato all'aliquota di sostegno massima di cui all'allegato I. Detta aliquota massima non si applica ai progetti collettivi realizzati da più beneficiari.
6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per definire le spese ammissibili nell'ambito della presente misura.

Articolo 20

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:
 - (a) aiuti all'avviamento di imprese per:
 - i) i giovani agricoltori;
 - ii) attività extra-agricole nelle zone rurali;

- iii) lo sviluppo di piccole aziende agricole;
 - (b) investimenti in attività extra-agricole;
 - (c) pagamenti annuali agli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. DP/2012 (di seguito “il regime per i piccoli agricoltori”) e che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è concesso ai giovani agricoltori.
- Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), è concesso agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole o microimprese e piccole imprese non agricole nelle zone rurali.
- Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), è concesso alle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri.
- Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso alle microimprese e piccole imprese non agricole insediate nelle zone rurali e agli agricoltori o coadiuvanti familiari.
- Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è concesso agli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori da almeno un anno al momento della presentazione della domanda di sostegno e che si impegnano a cedere permanentemente la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore. Il sostegno è erogato dalla data della cessione fino al 31 dicembre 2020.
3. Può essere considerata “coadiuvante familiare” qualsiasi persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare un'attività agricola nell'azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno.
4. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L'attuazione del piano aziendale deve iniziare entro sei mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto.
- Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per l'ammissibilità delle aziende agricole al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i) e punto iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i) è significativamente superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è tuttavia limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.
5. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è concesso sotto forma di pagamento forfettario erogabile in almeno due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni. Le rate possono essere decrescenti. Per il sostegno di cui al paragrafo 1,

lettera a), punto i) e punto ii), il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale.

6. L'importo massimo del sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è indicato nell'allegato I. Gli Stati membri fissano l'importo del sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), tenendo conto altresì della situazione socioeconomica della zona interessata dal programma.
7. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è pari al 120% del pagamento annuale percepito dal beneficiario in virtù del regime per i piccoli agricoltori.
8. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda il contenuto minimo del piano aziendale e i criteri cui devono attenersi gli Stati membri per fissare le soglie di cui al paragrafo 4.

Articolo 21

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda in particolare:
 - (a) la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti NATURA 2000 e di altre zone di grande pregio naturale;
 - (b) investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili;
 - (c) l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;
 - (d) investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura;
 - (e) investimenti da parte di enti pubblici in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e segnaletica nei luoghi di interesse turistico;
 - (f) studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi e del paesaggio rurale, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività;
 - (g) investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

2. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda esclusivamente infrastrutture su piccola scala, quali definite dagli Stati membri nei rispettivi programmi. Tuttavia i programmi di sviluppo rurale possono prevedere specifiche eccezioni a questa regola per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili. In tal caso saranno stabiliti precisi criteri a garanzia della complementarità con il sostegno fornito da altri strumenti dell'Unione.
3. Gli investimenti di cui al paragrafo 1 sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, – ove tali piani esistano –, e sono conformi alle eventuali strategie di sviluppo locale adottate per il territorio interessato.
4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per definire i tipi di energie rinnovabili finanziabili nell'ambito della presente misura.

Articolo 22

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda:
 - (a) forestazione e imboschimento;
 - (b) allestimento di sistemi agroforestali;
 - (c) prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi e calamità naturali, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, eventi catastrofici e rischi climatici;
 - (d) investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali;
 - (e) investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.
2. Le limitazioni alla proprietà delle foreste di cui agli articoli da 36 a 40 non si applicano alle foreste tropicali e subtropicali e alle aree boschive delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio³⁰ e dei dipartimenti francesi d'oltremare.

Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla

³⁰ GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1.

protezione delle foreste in Europa del 1993³¹ (di seguito “la gestione sostenibile delle foreste”).

3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda le condizioni per il riconoscimento dell'esistenza di una calamità naturale, di un'infestazione parassitaria o di una fitopatia, nonché la definizione degli interventi preventivi sovvenzionabili.

Articolo 23

Forestazione e imboschimento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), è concesso a proprietari fondiari e affittuari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dieci anni.
2. La misura si applica a terreni agricoli e non agricoli. Le specie piantate devono essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e rispondere a requisiti ambientali minimi. Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico. Nelle zone in cui la forestazione è resa difficile da condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un sostegno per l'impianto di altre specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali.
3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per definire i requisiti ambientali minimi di cui al paragrafo 2.

Articolo 24

Allestimento di sistemi agroforestali

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), è concesso a proprietari fondiari e affittuari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di tre anni.
2. Per “sistema agroforestale” si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura estensiva sulla stessa superficie. Gli Stati membri determinano il numero massimo di alberi per ettaro in funzione delle condizioni pedoclimatiche locali, delle specie forestali e della necessità di mantenere l'uso agricolo del terreno.

³¹ Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, Helsinki (Finlandia) 16-17 giugno 1993, “Risoluzione H1 – Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa”.

3. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.

Articolo 25

Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), è concesso a proprietari di foreste privati, semipubblici e pubblici, a comuni, foreste demaniali e loro consorzi a copertura dei costi per i seguenti interventi:
 - (a) creazione di infrastrutture di protezione. Nel caso di fasce parafuoco, il sostegno può coprire anche le spese di manutenzione. Non è concesso alcun sostegno per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali;
 - (b) interventi di prevenzione degli incendi o di altre calamità naturali su scala locale;
 - (c) installazione e miglioramento di attrezzature di monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie e di apparecchiature di comunicazione;
 - (d) ricostituzione del potenziale forestale danneggiato dagli incendi o da altre calamità naturali, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, eventi catastrofici ed eventi climatici.
2. Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, il rischio di calamità deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici. Se del caso, il programma recherà l'elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità.

Gli interventi ammissibili sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro. Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale indicante gli obiettivi di prevenzione.

Le aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro possono beneficiare di un sostegno per la prevenzione degli incendi boschivi.
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera d), è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa – o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria – ha causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale forestale interessato. Detta percentuale è determinata sulla base del potenziale forestale medio esistente nel corso dei tre anni immediatamente

precedenti la calamità, oppure in base alla media dei cinque anni precedenti la calamità, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

4. Nell'ambito della presente misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale.

Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.

Articolo 26

Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), è concesso a persone fisiche, proprietari di foreste privati, enti di diritto privato e semipubblici, comuni e loro consorzi. Nel caso di foreste demaniali il sostegno può essere concesso anche agli enti che le gestiscono, purché non dipendano dal bilancio dello Stato.
2. Gli investimenti sono finalizzati all'adempimento di impegni assunti per scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici e/o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.

Articolo 27

Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera e), è concesso a proprietari di foreste privati, comuni e loro consorzi e PMI per investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione e commercializzazione. Nei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare, il sostegno può essere concesso anche ad imprese che non siano PMI.
2. Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della foresta sono realizzati a livello dell'azienda forestale e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.
3. Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.
4. Il sostegno è limitato alle aliquote massime indicate nell'allegato I.

Articolo 28

Costituzione di associazioni di produttori

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la costituzione di associazioni di produttori nei settori agricolo e forestale aventi come finalità:
 - (a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato;
 - (b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
 - (c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo alla raccolta e alla disponibilità dei prodotti e
 - (d) altre attività che possono essere svolte dalle associazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

2. Il sostegno è concesso alle associazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle associazioni di produttori che rientrano nella definizione di PMI.

Entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione di produttori, lo Stato membro verifica che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati.

3. Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per i primi cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione di produttori sulla base del piano aziendale. Esso è calcolato in base alla produzione annuale commercializzata dell'associazione. Gli Stati membri versano l'ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale.

Nel primo anno gli Stati membri possono calcolare il sostegno da erogare alle associazioni di produttori in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dei soci durante i tre anni precedenti la loro adesione all'associazione. Per le associazioni di produttori nel settore forestale, il sostegno è calcolato in base alla produzione media commercializzata dei soci durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

4. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.

Articolo 29

Pagamenti agro-climatico-ambientali

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è reso disponibile dagli Stati membri nell'insieme del loro territorio, in funzione delle specifiche esigenze e priorità

nazionali, regionali e locali. Questa misura va obbligatoriamente inserita in tutti i programmi di sviluppo rurale.

2. Sono concessi pagamenti agro-climatico-ambientali agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori o alle associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli. I pagamenti agro-climatico-ambientali possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio o loro associazioni quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.
3. I pagamenti agro-climatico-ambientali compensano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 e degli altri obblighi prescritti a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti requisiti obbligatori sono specificati nel programma.
4. Gli Stati membri provvedono a fornire alle persone che realizzano interventi nell'ambito della presente misura le conoscenze e le informazioni necessarie per la loro esecuzione, tra l'altro tramite consulenze prestate da esperti in relazione agli impegni assunti e/o subordinando la concessione del sostegno a un'adeguata formazione.
5. Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare i benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del primo periodo.
6. I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni agro-climatico-ambientali. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori, il massimale è del 30%.
7. Se necessario ai fini dell'efficiente applicazione della misura, gli Stati membri possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 3, per selezionare i beneficiari.
8. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.

Il sostegno nell'ambito della presente misura non può essere concesso per impegni che beneficino della misura "agricoltura biologica".
9. Può essere previsto un sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura per gli interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8.
10. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda la proroga annuale degli impegni al termine del primo periodo di esecuzione dell'intervento, le condizioni applicabili agli impegni concernenti

l'estensivazione o la conduzione alternativa dell'allevamento, la limitazione dell'uso di fertilizzanti, di prodotti fitosanitari o di altri fattori di produzione, l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono e la conservazione delle risorse genetiche vegetali, nonché per definire gli interventi ammissibili ai sensi del paragrafo 9.

Articolo 30

Agricoltura biologica

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di SAU, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio³².
2. Il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.
3. Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Se il sostegno è concesso per il mantenimento dell'agricoltura biologica, gli Stati membri possono prevederne, nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, la proroga annuale al termine del primo periodo.
4. I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori, il massimale è del 30%.
5. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.

Articolo 31

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

1. Le indennità previste dalla presente misura sono erogate annualmente, per ettaro di SAU o per ettaro di foresta, per compensare i costi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE.

³² GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

2. Il sostegno è concesso rispettivamente agli agricoltori e ai proprietari di foreste privati o alle loro associazioni. In casi debitamente giustificati può essere concesso anche ad altri gestori del territorio.
3. Il sostegno agli agricoltori in relazione alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE è concesso unicamente per i vincoli derivanti da requisiti che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n HR/2012 del Consiglio.
4. Il sostegno agli agricoltori in relazione alla direttiva 2000/60/CE è concesso unicamente per specifici requisiti che:
 - (a) sono stati introdotti dalla direttiva 2000/60/CE, sono conformi ai programmi di misure dei piani di gestione dei bacini idrografici ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali della direttiva e vanno al di là delle misure necessarie per attuare la normativa dell'Unione in materia di protezione delle acque;
 - (b) vanno al di là dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012, nonché degli obblighi prescritti a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012;
 - (c) vanno al di là del livello di protezione offerto dalla normativa unionale vigente al momento dell'adozione della direttiva 2000/60/CE, secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 9, della stessa direttiva e
 - (d) richiedono cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e/o limitazioni rilevanti della pratica agricola, con conseguenti perdite di reddito significative.
5. I requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 sono specificati nel programma.
6. Le indennità sono concesse per le seguenti zone:
 - (a) le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
 - (b) altre aree naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE. Tali aree non superano, per programma di sviluppo rurale, il 5% delle zone Natura 2000 designate ricomprese nello stesso territorio;
 - (c) le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.
7. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.

Articolo 32

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

1. Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici sono erogate annualmente per ettaro di SAU per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata.

I costi aggiuntivi e il mancato guadagno sono calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. DP/2012.

2. Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 33.
3. Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimo e massimo di cui all'allegato I.
4. Gli Stati membri dispongono che le indennità siano decrescenti al di sopra di una soglia minima di superficie per azienda da definirsi nel programma.
5. Tra il 2014 e il 2017 gli Stati membri possono erogare le indennità di cui alla presente misura agli agricoltori delle zone che erano ammissibili ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il periodo di programmazione 2007-2013 e che non lo sono più per effetto della nuova delimitazione di cui all'articolo 46, paragrafo 3. In questo caso le indennità sono decrescenti a partire, nel 2014, dall'80% dell'importo ricevuto nel 2013 fino ad arrivare al 20% nel 2017.
6. Negli Stati membri che entro il 1° gennaio 2014 non hanno completato la delimitazione di cui all'articolo 33, paragrafo 3, il paragrafo 5 si applica agli agricoltori beneficiari di indennità nelle zone che erano ammissibili durante il periodo di programmazione 2007-2013. Una volta completata la delimitazione, gli agricoltori delle zone che rimangono ammissibili ricevono integralmente le indennità previste dalla presente misura. Gli agricoltori delle zone che non sono più ammissibili continuano a ricevere le indennità ai sensi del paragrafo 5.

Articolo 33

Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

1. Gli Stati membri, in base al disposto dei paragrafi 2, 3 e 4, designano le zone ammissibili alle indennità di cui all'articolo 32 classificandole come segue:
 - (a) zone montane;
 - (b) zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, e
 - (c) altre zone soggette a vincoli specifici.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all'articolo 32, le zone montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione, dovuti:
 - (a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;
 - (b) in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti.

Le zone situate a nord del 62° parallelo e talune zone limitrofe sono assimilate alle zone montane.

3. Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all'articolo 32, le zone diverse dalle zone montane sono considerate soggette a vincoli naturali significativi se almeno il 66% della SAU soddisfa almeno uno dei criteri elencati nell'allegato II al valore soglia indicato. Questa condizione deve essere rispettata al pertinente livello delle unità amministrative locali (livello LAU 2).

Quando delimitano le zone di cui al presente paragrafo, gli Stati membri procedono a un'analisi minuziosa, basata su criteri oggettivi, al fine di escludere le zone in cui i vincoli naturali significativi ai sensi del primo comma, pur essendo documentati, sono stati superati mediante investimenti o attività economiche.

4. Sono ammissibili alle indennità di cui all'articolo 32 le zone diverse da quelle menzionate ai paragrafi 2 e 3 che sono soggette a vincoli specifici e nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale e del mantenimento del potenziale turistico o a fini di protezione costiera.

Le zone soggette a vincoli specifici sono costituite da superfici agricole omogenee sotto il profilo delle condizioni naturali di protezione e la loro estensione totale non supera il 10% della superficie dello Stato membro interessato.

5. Gli Stati membri allegano ai programmi di sviluppo rurale:
 - (a) la delimitazione esistente o modificata ai sensi dei paragrafi 2 e 4;
 - (b) la nuova delimitazione delle zone di cui al paragrafo 3.

Articolo 34

Benessere degli animali

1. I pagamenti per il benessere degli animali previsti dalla presente misura sono concessi agli agricoltori che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali.
2. I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.

I suddetti impegni hanno la durata di un anno, rinnovabile.

3. I pagamenti basati sulla superficie o sui costi unitari sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per l'impegno.

Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato I.

4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per definire gli ambiti in cui gli impegni per il benessere degli animali introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione.

Articolo 35

Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di foresta, a silvicoltori, comuni e loro consorzi che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni silvoambientali. Possono beneficiare del sostegno anche gli enti che gestiscono le foreste demaniali, purché non dipendano dal bilancio dello Stato.

Per le aziende al di sopra di una determinata soglia di dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, il sostegno di cui al paragrafo 1 è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste.

2. I pagamenti riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.

Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario e debitamente giustificato, gli Stati

membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata superiore per determinati tipi di impegni.

3. I pagamenti sono intesi a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni silvoambientali. Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato I.
4. Può essere concesso un sostegno a soggetti privati, comuni e loro consorzi per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali, per interventi non contemplati dai paragrafi 1, 2 e 3.
5. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda i tipi di interventi sovvenzionabili ai sensi del paragrafo 4.

Articolo 36

Cooperazione

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti e in particolare:
 - (a) rapporti di cooperazione tra diversi operatori della filiera agroalimentare e del settore forestale nell'Unione, nonché tra altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le organizzazioni interprofessionali;
 - (b) la creazione di strutture a grappolo (*cluster*) e di reti;
 - (c) la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 62.
2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare i seguenti aspetti:
 - (a) progetti pilota;
 - (b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale;
 - (c) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse;
 - (d) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione di piattaforme logistiche a sostegno delle filiere corte e dei mercati locali;
 - (e) attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;
 - (f) azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi;

- (g) approcci collettivi ai progetti e alle pratiche ambientali in corso;
 - (h) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nell'industria alimentare, nella produzione di energia e nei processi industriali.
 - (i) attuazione, segnatamente ad opera di partenariati pubblici-privati diversi da quelli definiti all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. [QSC/2012], di strategie di sviluppo locale mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
 - (j) stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso unicamente a *cluster* e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività.
- Il sostegno per le attività di cui al paragrafo 2, lettera b), può essere concesso anche a singoli operatori se questa possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.
4. I risultati dei progetti pilota e degli interventi realizzati da singoli operatori ai sensi del paragrafo 2, lettera b), sono divulgati.
5. Sono sovvenzionabili nell'ambito della presente misura i seguenti elementi di costo inerenti alle forme di cooperazione di cui al paragrafo 1:
- (a) studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale diverse da quella prevista all'articolo 29 del regolamento (UE) n. [QSC/2012];
 - (b) animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo. Nel caso dei *cluster*, l'animazione può consistere anche nell'organizzazione di programmi di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;
 - (c) costi di esercizio della cooperazione;
 - (d) costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 29 del regolamento (UE) n. [QSC/2012] o di un'azione finalizzata all'innovazione;
 - (e) costi delle attività promozionali.
6. In caso di attuazione di un piano aziendale, di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, o di una strategia di sviluppo, gli Stati membri possono erogare il sostegno sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati, oppure finanziare soltanto i costi di cooperazione e ricorrere ad altre misure o ad altri fondi dell'Unione per sovvenzionare i progetti.
7. Il sostegno può essere concesso anche per la cooperazione tra soggetti stabiliti in regioni o Stati membri diversi.

8. Il sostegno è erogato per una durata non superiore a sette anni tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati.
9. La cooperazione di cui alla presente misura può essere abbinata a progetti sostenuti da fondi dell'Unione diversi dal FEASR sullo stesso territorio. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali.
10. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per specificare le caratteristiche dei progetti pilota, dei *cluster*, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali che possono beneficiare del sostegno, nonché le condizioni per la concessione di quest'ultimo a favore dei tipi di interventi elencati al paragrafo 2.

Articolo 37

Gestione del rischio

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:
 - (a) i contributi finanziari erogati direttamente agli agricoltori per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche e da epizootie o fitopatie o infestazioni parassitarie;
 - (b) i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate dall'insorgenza di focolai di epizootie o fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;
 - (c) uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori che subiscono un drastico calo di reddito.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), per “fondo di mutualizzazione” si intende un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio ordinamento nazionale, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate dall'insorgenza di focolai di epizootie o fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale o in caso di drastico calo del reddito.
3. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati. Ai fini della stima del livello di reddito

degli agricoltori si tiene conto anche del sostegno diretto al reddito erogato dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione³³ (di seguito “FEG”).

4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda la durata minima e massima dei mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 40, paragrafo 4.

Articolo 38

Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 30% della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

2. Il verificarsi di un'avversità atmosferica o l'insorgenza di un focolaio di epizoozia o fitopatia o di un'infestazione parassitaria deve essere formalmente riconosciuto come tale dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali detto riconoscimento formale si considera emesso.

3. Gli indennizzi versati dalle assicurazioni non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), e non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

Gli Stati membri possono limitare l'importo sovvenzionabile del premio applicando opportuni massimali.

4. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.

Articolo 39

Fondi di mutualizzazione per le epizoozie e le fitopatie e per le emergenze ambientali

1. Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che:

³³ Regolamento (UE) n. [...], del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020), GU L [...] del [...], pag. [...].

- (a) sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;
 - (b) praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;
 - (c) applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.
2. Gli Stati membri definiscono le regole in materia di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi e il controllo del rispetto di tali regole.
3. I contributi finanziari di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), possono coprire soltanto:
- (a) le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;
 - (b) gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi.

Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici.

4. Per quanto riguarda le epizootie, le compensazioni finanziarie di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), possono essere concesse soltanto per le malattie citate nell'elenco delle epizootie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato della decisione 90/424/CEE.
5. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.

Gli Stati membri possono limitare i costi sovvenzionabili applicando:

- (a) massimali per fondo;
- (b) massimali unitari adeguati.

Articolo 40

Strumento di stabilizzazione del reddito

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), può essere concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al 30% del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), per "reddito" si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi

dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione non compensano più del 70% della perdita di reddito.

2. Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che:
 - (a) sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;
 - (b) praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;
 - (c) applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.
3. Gli Stati membri definiscono le regole in materia di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi e il controllo del rispetto di tali regole.
4. I contributi finanziari di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), possono coprire soltanto gli importi versati dal fondo di mutualizzazione agli agricoltori a titolo di compensazione finanziaria. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi.

Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici.
5. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.

Articolo 41

Modalità di attuazione delle misure

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità di attuazione delle misure di cui alla presente sezione, in particolare per quanto riguarda:

- (a) le procedure di selezione delle autorità o degli organismi che prestano servizi di consulenza aziendale e forestale e servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché la degressività degli aiuti per la misura relativa ai servizi di consulenza di cui all'articolo 16;
- (b) la valutazione da parte degli Stati membri dello stato di attuazione dei piani aziendali, le modalità di pagamento e le possibilità di accesso ad altre misure a favore dei giovani agricoltori nell'ambito della misura relativa allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese di cui all'articolo 20;
- (c) la distinzione rispetto ad altre misure, la conversione in unità diverse da quelle che figurano nell'allegato I, il calcolo dei costi di transazione e la conversione o l'adeguamento degli impegni nell'ambito della misura agro-climatico-ambientale di cui all'articolo 29, della misura sull'agricoltura biologica di cui all'articolo 30 e della misura relativa ai servizi silvoambientali e alla salvaguardia della foresta di cui all'articolo 35;

- (d) la possibilità di utilizzare ipotesi standard di mancato guadagno per le misure di cui agli articoli da 29 a 32, 34 e 35 e i relativi parametri di calcolo;
- (e) il calcolo dell'importo del sostegno per gli interventi sovvenzionabili a titolo di più misure.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

SEZIONE 2

LEADER

Articolo 42

Gruppi di azione locale LEADER

1. Oltre ai compiti menzionati all'articolo 30 del regolamento (UE) n. [QSC/2012], i gruppi di azione locale possono espletare anche ulteriori funzioni ad essi delegate dall'autorità di gestione e/o dall'organismo pagatore.
2. I gruppi di azione locale possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. L'importo dell'anticipo è limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione.

Articolo 43

Sostegno preparatorio

1. Il sostegno di cui all'articolo 31, lettera a), del regolamento (UE) n. [QSC/2012] comprende:
 - (a) un “kit di avviamento LEADER” consistente in attività di potenziamento delle capacità per i gruppi che non hanno attuato LEADER nel periodo di programmazione 2007-2013, nonché un sostegno ai progetti pilota su piccola scala;
 - (b) potenziamento delle capacità, formazione e creazione di reti in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale.
2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per definire le spese ammissibili delle azioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 44

Attività di cooperazione LEADER

1. Il sostegno di cui all'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. [QSC/2012] è concesso per:
 - (a) progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale.

Per “cooperazione interterritoriale” si intende la cooperazione tra territori all'interno di uno stesso Stato membro. Per “cooperazione transnazionale” si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri e con territori di paesi terzi;

- (b) supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto.
2. I partner dei gruppi di azione locale sostenuti dal FEASR possono essere, oltre ad altri gruppi di azione locale,
 - (a) un partenariato pubblico-privato su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione;
 - (b) un partenariato pubblico-privato su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.
3. Se i progetti di cooperazione non sono selezionati dai gruppi di azione locale, gli Stati membri adottano un sistema di presentazione permanente di tali progetti.

Essi pubblicano le procedure amministrative nazionali o regionali per la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale e una distinta delle spese ammissibili al più tardi due anni dopo la data di approvazione dei rispettivi programmi di sviluppo rurale.

I progetti di cooperazione sono approvati non oltre quattro mesi dopo la data di presentazione degli stessi.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i progetti di cooperazione transnazionale da essi approvati.

Articolo 45

Costi di gestione e di animazione

1. I costi di gestione di cui all'articolo 31, lettera d), del regolamento (UE) n. [QSC/2012] si riferiscono alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale da parte del gruppo di azione locale.
2. I costi di animazione del territorio di cui all'articolo 31, lettera d), del regolamento (UE) n. [QSC/2012] si riferiscono ad azioni d'informazione sulla strategia di sviluppo locale e ad attività di sviluppo di progetti.
3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per definire le spese ammissibili delle azioni di cui al paragrafo 2.

Capo II

Disposizioni comuni a più misure

Articolo 46

Investimenti

1. Gli investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente possono beneficiare del sostegno del FEASR solo previa valutazione dell'impatto ambientale previsto, effettuata conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento di cui trattasi.
2. Sono ammissibili unicamente le seguenti voci di spesa:
 - (a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
 - (b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature, compreso il software fino a copertura del valore di mercato del bene;
 - (c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.
3. In materia di irrigazione, possono essere considerati spese ammissibili soltanto gli investimenti che consentono di ridurre il consumo di acqua di almeno il 25%. In deroga a questa disposizione, negli Stati membri che hanno aderito all'Unione dal 2004 in poi possono essere considerati spese ammissibili gli investimenti in nuovi impianti di irrigazione di cui un'analisi ambientale dimostri che sono sostenibili e che non hanno un impatto ambientale negativo.
4. Nel caso di investimenti agricoli, l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno agli investimenti. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili.
5. I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.
6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda le condizioni alle quali possono essere considerate spese ammissibili altre spese connesse ai contratti di leasing, al materiale d'occasione e ai semplici investimenti di sostituzione.

Articolo 47

Norme sui pagamenti basati sulla superficie

1. Il numero di ettari cui si applicano gli impegni previsti agli articoli 29, 30 e 35 può variare da un anno all'altro se:
 - (a) questa possibilità è prevista nei programmi di sviluppo rurale;
 - (b) l'impegno in questione non si applica ad appezzamenti fissi e
 - (c) non è compromessa la finalità dell'impegno.
2. Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo oppure l'impegno può estinguersi.
3. Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento si rivela impossibile, l'impegno si estingue.
4. In caso di forza maggiore non è richiesto il rimborso dell'aiuto ricevuto.
5. Il paragrafo 2, in caso di cessione totale dell'azienda, e il paragrafo 4 si applicano anche agli impegni di cui all'articolo 34.
6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda le condizioni applicabili in caso di cessione parziale dell'azienda e gli altri casi in cui non è richiesto il rimborso dell'aiuto.

Articolo 48

Clausola di revisione

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 29, 30, 34 e 35 al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 29, 30 e 35 la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se il beneficiario non accetta tale adeguamento, l'impegno si estingue.

Articolo 49

Selezione dei progetti

1. L'autorità di gestione del programma di sviluppo rurale definisce i criteri di selezione degli interventi nel quadro di tutte le misure previa consultazione del comitato di monitoraggio. I criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle misure alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. I criteri di selezione sono definiti nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione ai microfinanziamenti.
2. Le autorità nazionali competenti per la selezione dei progetti garantiscono che questi ultimi siano selezionati conformemente ai criteri di cui al paragrafo 1 e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata. Non è obbligatorio applicare i criteri di selezione con riguardo alle misure di cui agli articoli da 29 a 32, 34 e 35, tranne qualora le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste ammissibili.
3. Se del caso, i beneficiari possono essere selezionati tramite inviti a presentare proposte, applicando criteri di efficienza economica e ambientale.

Articolo 50

Definizione di zona rurale

Ai fini del presente regolamento, l'autorità di gestione definisce la “zona rurale” a livello di programma.

Capo III

Assistenza tecnica e reti

Articolo 51

Finanziamento dell'assistenza tecnica

1. In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. HR/2012, il FEASR può utilizzare fino allo 0,25% della propria dotazione annuale per finanziare, su iniziativa e/o per conto della Commissione, le attività menzionate all'articolo 51 del regolamento (UE) n. [QSC/2012], compresi i costi di avviamento e di esercizio della Rete europea per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 52, della rete PEI di cui all'articolo 53 e della Rete europea di valutazione per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 54.

Il FEASR può finanziare anche le azioni di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XXXX/XXXX [regolamento qualità] in relazione alle indicazioni e ai simboli dei regimi di qualità dell'Unione.

Tali azioni sono eseguite secondo il disposto dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e di qualsiasi altra disposizione dello stesso regolamento o delle sue disposizioni attuative applicabile a questa forma di esecuzione del bilancio.

2. Dalla dotazione annuale di cui al paragrafo 1 è dedotto un importo di 30 milioni di euro destinato a finanziare il premio alla cooperazione locale innovativa di cui all'articolo 56.
3. Fino al 4% dello stanziamento globale di ciascun programma di sviluppo rurale può essere riservato, su iniziativa degli Stati membri, per le attività di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. [QSC/2012] nonché per finanziare i lavori preparatori in vista della delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

Non sono ammissibili ai sensi del presente paragrafo le spese relative all'organismo di certificazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. HR/2012.

Nel suddetto limite del 4%, un determinato importo è riservato per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'articolo 55.

4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per precisare le azioni di controllo sovvenzionabili ai sensi del paragrafo 3.

Articolo 52

Rete europea per lo sviluppo rurale

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, una rete europea per lo sviluppo rurale con la funzione di collegare tra loro reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali operanti nel campo dello sviluppo rurale a livello dell'Unione.
2. Il collegamento in rete attraverso la Rete europea per lo sviluppo rurale persegue le seguenti finalità:
 - (a) stimolare la partecipazione dei portatori d'interesse all'attuazione dello sviluppo rurale;
 - (b) migliorare la qualità dei programmi di sviluppo rurale;
 - (c) contribuire ad informare il pubblico sui vantaggi della politica di sviluppo rurale.

3. La rete svolge le seguenti attività:
- (a) raccoglie, analizza e diffonde informazioni sulle azioni intraprese nel campo dello sviluppo rurale;
 - (b) raccoglie, convalida e diffonde a livello unionale le buone pratiche in materia di sviluppo rurale;
 - (c) costituisce e gestisce gruppi tematici e/o laboratori intesi a favorire gli scambi di esperienze e a supportare l'attuazione, il monitoraggio e l'ulteriore sviluppo della politica di sviluppo rurale;
 - (d) informa sull'evoluzione delle zone rurali dell'Unione e dei paesi terzi;
 - (e) organizza convegni e seminari a livello dell'Unione per le persone impegnate nello sviluppo rurale;
 - (f) supporta le reti nazionali e le iniziative di cooperazione transnazionale;
 - (g) specificamente per i gruppi di azione locale:
 - i) crea sinergie con le attività svolte a livello nazionale e/o regionale dalle rispettive reti, con particolare riguardo alle attività di potenziamento delle capacità e agli scambi di esperienze, e
 - ii) collabora con gli organismi preposti alle reti e all'assistenza tecnica in materia di sviluppo locale istituiti dal FESR, dal FSE e dal FEAMP, relativamente alle rispettive attività di sviluppo locale e di cooperazione transnazionale.
4. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, la struttura organizzativa e operativa della Rete europea per lo sviluppo rurale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

Articolo 53

Rete PEI

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, una rete PEI con il compito di supportare il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 61. Essa consente il collegamento in rete di gruppi operativi, servizi di consulenza e ricercatori.
2. La rete PEI svolge le seguenti attività:
- (a) funge da *help desk* e informa gli interessati sul PEI;
 - (b) anima dibattiti a livello di programma allo scopo di incoraggiare la formazione di gruppi operativi;
 - (c) vaglia e riferisce i risultati della ricerca e le conoscenze utili per il PEI;

- (d) raccoglie, convalida e diffonde le buone pratiche in materia d'innovazione;
 - (e) organizza conferenze e seminari e diffonde informazioni nell'ambito di competenza del PEI.
3. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, la struttura organizzativa e operativa della rete PEI. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

Articolo 54

Rete europea di valutazione per lo sviluppo rurale

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, una rete europea di valutazione per lo sviluppo rurale con il compito di supportare la valutazione dei programmi di sviluppo rurale. Essa consente il collegamento in rete di quanti partecipano alla valutazione dei programmi di sviluppo rurale.
2. La funzione della Rete europea di valutazione per lo sviluppo rurale consiste nel favorire gli scambi di esperienze e di buone pratiche sui metodi di valutazione, mettere a punto metodi e strumenti valutativi, prestare assistenza sulle procedure di valutazione e sulla raccolta e gestione dei dati.
3. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, la struttura organizzativa e operativa della Rete europea di valutazione per lo sviluppo rurale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

Articolo 55

Rete rurale nazionale

1. Ogni Stato membro istituisce una rete rurale nazionale che riunisce le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale. Fa parte della rete rurale nazionale anche il partenariato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. [QSC/2012].

Gli Stati membri con programmi regionali possono presentare per approvazione un programma specifico per la costituzione e il funzionamento della loro rete rurale nazionale.
2. Il collegamento in rete attraverso la rete rurale nazionale persegue le seguenti finalità:
 - (a) stimolare la partecipazione dei portatori d'interesse all'attuazione dello sviluppo rurale;
 - (b) migliorare la qualità dei programmi di sviluppo rurale;

- (c) informare il pubblico e i potenziali beneficiari sulla politica di sviluppo rurale;
 - (d) promuovere l'innovazione nel settore agricolo.
3. Il sostegno del FEASR di cui all'articolo 51, paragrafo 3, è utilizzato:
- (a) per le strutture necessarie al funzionamento della rete;
 - (b) per l'elaborazione e l'attuazione di un piano d'azione recante almeno i seguenti elementi:
 - i) gestione della rete;
 - ii) partecipazione dei portatori d'interesse alla concezione del programma;
 - iii) sostegno al monitoraggio, in particolare mediante raccolta e condivisione di opportuno feedback, raccomandazioni e analisi segnatamente da parte dei comitati di monitoraggio di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. [QSC/2012]. La rete rurale nazionale assiste anche i gruppi di azione locale per il monitoraggio e la valutazione delle strategie di sviluppo locale;
 - iv) attività di formazione destinate agli organismi responsabili dell'attuazione dei programmi e ai gruppi di azione locale in via di costituzione;
 - v) raccolta di esempi di progetti comprendenti tutte le priorità dei programmi di sviluppo rurale;
 - vi) studi e analisi in corso;
 - vii) attività in rete per i gruppi di azione locale e in particolare assistenza tecnica alla cooperazione interterritoriale e transnazionale, promozione della cooperazione tra gruppi di azione locale e ricerca di partner per la misura di cui all'articolo 36;
 - viii) promozione degli scambi di pratiche e di esperienze tra consulenti e/o servizi di consulenza;
 - ix) attività in rete per l'innovazione;
 - x) un piano di comunicazione comprendente pubblicità e informazione sul programma di sviluppo rurale di concerto con le autorità di gestione, nonché attività di informazione e comunicazione destinate al grande pubblico;
 - xi) partecipazione e contributo alle attività della Rete europea per lo sviluppo rurale;

- (c) per la costituzione di una commissione di preselezione composta di esperti indipendenti e per l'iter di preselezione delle domande di premio alla cooperazione locale innovativa di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative all'istituzione e al funzionamento delle reti rurali nazionali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

Capo IV

Premio alla cooperazione locale innovativa nelle zone rurali

Articolo 56

Premio alla cooperazione locale innovativa nelle zone rurali

L'importo di cui all'articolo 51, paragrafo 2, è utilizzato per finanziare un premio che viene conferito a progetti di cooperazione tra almeno due soggetti stabiliti in Stati membri diversi, basati su un concetto locale innovativo.

Articolo 57

Invito a presentare proposte

1. Al più tardi a partire dal 2015 e successivamente ogni anno, la Commissione indice un invito a presentare proposte per il conferimento del premio di cui all'articolo 56. L'ultimo invito a presentare proposte è indetto al più tardi nel 2019.
2. L'invito a presentare proposte indica il tema su cui devono vertere le proposte, in relazione con una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Il tema si presta ad essere realizzato tramite cooperazione a livello transnazionale.
3. L'invito a presentare proposte è rivolto sia a gruppi di azione locale, sia a singoli soggetti disposti a cooperare ai fini del progetto in questione.

Articolo 58

Procedura di selezione

1. In ciascuno Stato membro i candidati presentano la domanda di premio alla rete rurale nazionale, che è competente a preselezionare le candidature.
2. La rete rurale nazionale costituisce al suo interno una commissione di preselezione composta di esperti indipendenti, incaricata di preselezionare le candidature. La preselezione avviene sulla base dei criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione

enunciati nell'invito a presentare proposte. Ogni rete rurale nazionale preseleziona un massimo di dieci candidature e le trasmette alla Commissione.

3. La Commissione seleziona i cinquanta progetti vincenti tra quelli preselezionati in tutti gli Stati membri. La Commissione costituisce un comitato direttivo *ad hoc* composto di esperti indipendenti, incaricato di preparare la selezione dei progetti vincenti sulla base dei criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione enunciati nell'invito a presentare proposte.
4. La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, la graduatoria dei progetti ai quali è conferito il premio.

Articolo 59

Premio pecuniario – condizioni e pagamento

1. Il premio è conferito a progetti i cui tempi di realizzazione non superano i due anni a decorrere dalla data di adozione dell'atto di esecuzione che conferisce il premio. La durata di realizzazione del progetto è indicata nella domanda di premio.
2. Il premio consiste nel pagamento di un importo forfettario. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, l'importo del premio sulla base dei criteri enunciati nell'invito a presentare proposte e tenendo conto del costo stimato di realizzazione del progetto indicato nella domanda. L'importo massimo del premio per progetto è di 100 000 euro.
3. Gli Stati membri versano il premio ai candidati vincenti dopo aver verificato che il progetto sia stato ultimato. Le relative spese sono rimborsate dall'Unione agli Stati membri secondo il disposto del titolo IV, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. HR/2012. Gli Stati membri possono decidere di versare interamente o parzialmente l'importo del premio ai candidati vincenti prima di verificare se il progetto è stato ultimato, ma in tal caso si assumono la responsabilità della spesa fino a quando non abbiano effettuato la suddetta verifica.

Articolo 60

Procedura, scadenze e costituzione del comitato direttivo

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni concernenti la procedura e le scadenze per la selezione dei progetti, nonché le modalità di costituzione del comitato direttivo composto di esperti indipendenti di cui all'articolo 58, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

TITOLO IV

PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

Articolo 61

Finalità

1. Il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura persegue le seguenti finalità:
 - (a) promuovere l'uso efficiente delle risorse, la produttività, la riduzione delle emissioni, il rispetto del clima e la resilienza climatica nel settore agricolo, in armonia con le risorse naturali essenziali da cui dipende l'agricoltura;
 - (b) contribuire al regolare approvvigionamento di prodotti alimentari, mangimi e biomateriali, sia già esistenti, sia nuovi;
 - (c) migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi;
 - (d) gettare ponti tra la ricerca e le tecnologie di punta, da un lato, e gli agricoltori, le imprese e i servizi di consulenza, dall'altro.

2. Per realizzare i propri obiettivi, il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura:
 - (a) crea valore aggiunto favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola e incoraggiando un'applicazione più diffusa delle misure d'innovazione disponibili;
 - (b) si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi e
 - (c) informa la comunità scientifica sul fabbisogno di ricerca del settore agricolo.

3. Il FEASR contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura sovvenzionando, ai sensi dell'articolo 36, i gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 62 e la rete PEI di cui all'articolo 53.

Articolo 62

Gruppi operativi

1. I gruppi operativi PEI fanno parte del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti da soggetti interessati come agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori operanti nel settore agroalimentare.
2. I gruppi operativi PEI adottano il proprio regolamento interno, tale da garantire trasparenza di funzionamento ed evitare conflitti di interessi.

Articolo 63

Funzioni dei gruppi operativi

1. I gruppi operativi PEI elaborano un piano recante i seguenti elementi:
 - (a) descrizione del progetto innovativo che intendono sviluppare, collaudare, adattare o realizzare;
 - (b) risultati auspicati e contributo all'obiettivo del PEI di incrementare la produttività e migliorare la gestione sostenibile delle risorse.
2. Ai fini della realizzazione di progetti innovativi, i gruppi operativi:
 - (a) prendono decisioni sull'elaborazione e l'attuazione di azioni innovative e
 - (b) attuano azioni innovative mediante misure finanziate nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale.
3. I gruppi operativi divulgano i risultati dei progetti realizzati, in particolare attraverso la rete PEI.

TITOLO V

Disposizioni finanziarie

Articolo 64

Risorse e loro ripartizione

1. L'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la sua ripartizione annuale e l'importo minimo da concentrare nelle regioni meno sviluppate sono fissati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, su proposta della Commissione, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e all'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria³⁴ per lo stesso periodo.
2. Lo 0,25% delle risorse di cui al paragrafo 1 è destinato all'assistenza tecnica richiesta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1.
3. Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione, gli importi di cui al paragrafo 1 sono indicizzati in ragione del 2% annuo.
4. La Commissione procede, mediante un atto di esecuzione, a una ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2 e tenendo conto dello storno di fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012. Nel procedere alla ripartizione annua la Commissione tiene conto dei seguenti fattori:
 - (a) i criteri oggettivi correlati agli obiettivi di cui all'articolo 4 e
 - (b) i risultati ottenuti nel passato.
5. Oltre agli importi di cui al paragrafo 4, l'atto di esecuzione di cui allo stesso paragrafo comprende anche i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. DP/2012.
6. Ai fini dell'assegnazione della riserva di rendimento di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [QSC/2012], le entrate con destinazione specifica riscosse ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. HR/2012 e disponibili per il FEASR vengono aggiunte agli importi di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. [QSC/2012]. Esse sono ripartite tra gli Stati membri proporzionalmente alle rispettive quote del sostegno totale del FEASR.

34

Articolo 65

Partecipazione del Fondo

1. La decisione che approva un programma di sviluppo rurale fissa il contributo massimo del FEASR al programma stesso. La decisione specifica distintamente, se del caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni meno sviluppate.
2. La partecipazione del FEASR è calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile.
3. I programmi di sviluppo rurale fissano un unico tasso di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure. Se del caso, viene fissato un tasso di partecipazione distinto per le regioni meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93. Il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:
 - (a) all'85% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93;
 - (b) al 50% della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.Il tasso minimo di partecipazione del FEASR è pari al 20%.
4. In deroga al paragrafo 3, il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:
 - (a) all'80% per le misure di cui agli articoli 15, 28 e 36, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. [QSC/2012] e per gli interventi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), punto i). Detto tasso può essere maggiorato al 90% per i programmi delle regioni meno sviluppate, delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93;
 - (b) al 100% per gli interventi finanziati a norma dell'articolo 66.
5. Almeno il 5% del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a LEADER.
6. Una spesa cofinanziata dal FEASR non può essere cofinanziata con contributi dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione o di qualsiasi altro strumento finanziario dell'Unione.
7. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, la spesa pubblica a sostegno delle imprese rispetta i limiti stabiliti per gli aiuti di Stato.

Articolo 66

Finanziamento degli interventi che recano un contributo significativo all'innovazione

I fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012 sono accantonati per interventi che recano un contributo significativo all'innovazione connessa alla produttività e alla sostenibilità dell'agricoltura, come pure alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi.

Articolo 67

Ammissibilità delle spese

1. In deroga all'articolo 55, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. [QSC/2012], in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, i programmi di sviluppo rurale possono disporre che l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi possa decorrere dalla data in cui si è verificata la calamità naturale.
2. Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all'articolo 49.

Ad eccezione delle spese generali di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera c), per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda all'autorità competente.

Gli Stati membri possono disporre nei programmi che siano considerate ammissibili soltanto le spese sostenute dopo l'approvazione della domanda di sostegno da parte dell'autorità competente.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano all'articolo 51, paragrafi 1 e 2.
4. I pagamenti effettuati dai beneficiari sono giustificati da fatture e documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, i pagamenti sono giustificati da documenti aventi forza probatoria equivalente, tranne per le forme di sostegno di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n. [QSC/2012].

Articolo 68

Spese ammissibili

1. Se le spese di gestione sono sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento, sono ammissibili le seguenti categorie di spese:
 - (a) spese di funzionamento;

- (b) spese di personale;
 - (c) spese di formazione;
 - (d) spese di pubbliche relazioni;
 - (e) spese finanziarie;
 - (f) spese di rete.
2. Gli studi sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del programma o agli obiettivi specifici dello stesso.
 3. I contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. [QSC/2012].
 4. I costi indiretti sono sovvenzionabili nell'ambito delle misure di cui agli articoli 15, 16, 19, 21, 25 e 36.

Articolo 69

Verificabilità e controllabilità delle misure

1. Gli Stati membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili. A questo scopo, l'autorità di gestione e l'organismo pagatore presentano una valutazione *ex ante* della verificabilità e controllabilità delle misure che saranno inserite nel programma di sviluppo rurale. L'autorità di gestione e l'organismo pagatore valutano la verificabilità e controllabilità delle misure anche nel corso dell'attuazione del programma di sviluppo rurale. La valutazione *ex ante* e la valutazione *in itinere* prendono in considerazione i risultati dei controlli effettuati nel precedente e nell'attuale periodo di programmazione. Se dalla valutazione risulta che i requisiti di verificabilità e controllabilità non sono soddisfatti, le misure interessate vengono riviste in conseguenza.
2. Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è certificata da un organismo dotato della necessaria perizia e indipendente dalle autorità competenti a eseguire i calcoli stessi. Il certificato in questione è accluso al programma di sviluppo rurale.

Articolo 70

Anticipi

1. Il versamento di anticipi è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 100% dell'importo anticipato. Nel caso di beneficiari pubblici, gli anticipi sono versati ai comuni, alle regioni e alle relative associazioni, nonché ad organismi di diritto pubblico.

Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia di cui al primo comma a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'anticipo non sia stato riconosciuto.

2. La garanzia è svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento supera l'importo dell'anticipo.

TITOLO VI

Gestione, controllo e pubblicità

Articolo 71

Responsabilità della Commissione

La Commissione mette in atto le misure e i controlli previsti nel regolamento (UE) n. HR/2012 al fine di assicurare, nel contesto della gestione concorrente, una sana gestione finanziaria ai sensi dell'articolo 317 del trattato.

Articolo 72

Responsabilità degli Stati membri

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in conformità all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. HR/2012 per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
2. Gli Stati membri designano, per ciascun programma di sviluppo rurale, le seguenti autorità:
 - (a) l'autorità di gestione, che può essere un ente pubblico o privato operante a livello nazionale o regionale, incaricato della gestione del programma in questione, ovvero lo Stato membro stesso nell'esercizio di tale funzione;
 - (b) l'organismo pagatore riconosciuto ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. HR/2012;
 - (c) l'organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. HR/2012.
3. Gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo garantendo una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri organismi. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento dei sistemi durante l'intero periodo di programmazione.
4. Gli Stati membri definiscono chiaramente le attribuzioni dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei gruppi di azione locale LEADER con riguardo all'applicazione dei criteri di ammissibilità e di selezione e alla procedura di selezione dei progetti.

Articolo 73

Autorità di gestione

1. L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e, a tal fine, provvede in particolare:
 - (a) ad assicurare l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici sul programma e sulla sua attuazione, richiesti a fini di monitoraggio e valutazione, e segnatamente delle informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità prestabiliti;
 - (b) a comunicare trimestralmente alla Commissione i dati pertinenti, raccolti in relazione agli indicatori, sugli interventi selezionati per finanziamento, tra cui le caratteristiche salienti dei beneficiari e dei progetti;
 - (c) a garantire che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione degli interventi:
 - i) siano informati degli obblighi derivanti dall'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento;
 - ii) siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione dei prodotti e dei risultati;
 - (d) a garantire che la valutazione *ex ante* di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. [QSC/2012] sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché ad accettarla e a trasmetterla alla Commissione;
 - (e) ad accertare che sia stato predisposto il piano di valutazione di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. [QSC/2012], che la valutazione *ex post* di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. [QSC/2012] sia effettuata entro i termini previsti nello stesso regolamento, che dette valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché a trasmetterle al comitato di monitoraggio e alla Commissione;
 - (f) a trasmettere al comitato di monitoraggio le informazioni e i documenti necessari per monitorare l'attuazione del programma alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo;
 - (g) a redigere la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma, corredata di tabelle di monitoraggio aggregate, e a trasmetterla alla Commissione previa approvazione del comitato di monitoraggio;
 - (h) ad assicurare che l'organismo pagatore sia debitamente informato, in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;

- (i) a dare pubblicità al programma, tra l'altro attraverso la rete rurale nazionale, informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti, nonché informando i beneficiari dei contributi dell'Unione e il pubblico in generale sul ruolo svolto dall'Unione nell'attuazione del programma.
2. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, enti regionali di sviluppo od organizzazioni non governative, per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale.

L'autorità di gestione rimane pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie attribuzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi. L'autorità di gestione provvede affinché l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico.

3. Se il programma di sviluppo rurale contiene sottoprogrammi tematici ai sensi dell'articolo 8, l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, gruppi di azione locale od organizzazioni non governative, per provvedere alla gestione e all'attuazione di tali sottoprogrammi. In tal caso si applica il paragrafo 2.

L'autorità di gestione provvede affinché gli interventi e i prodotti del sottoprogramma tematico siano registrati separatamente ai fini del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 74.

TITOLO VII

Monitoraggio e valutazione

Capo I

Disposizioni generali

SEZIONE 1

ISTITUZIONE E OBIETTIVI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Articolo 74

Sistema di monitoraggio e valutazione

In applicazione del presente titolo è istituito, di concerto tra la Commissione e gli Stati membri, un sistema comune di monitoraggio e valutazione che è adottato dalla Commissione mediante atti di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

Articolo 75

Obiettivi

Il sistema di monitoraggio e valutazione persegue i seguenti obiettivi:

- (a) dimostrare i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale e valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dei relativi interventi;
- (b) contribuire ad un sostegno più mirato dello sviluppo rurale;
- (c) favorire un processo di apprendimento comune basato sull'attività di monitoraggio e di valutazione.

SEZIONE 2

DISPOSIZIONI TECNICHE

Articolo 76

Indicatori comuni

1. Il sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 74 contiene un elenco di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza nonché all'esecuzione

finanziaria, ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei programmi, applicabili a tutti i programmi di sviluppo rurale e tali da consentire l'aggregazione dei dati a livello dell'Unione.

2. Gli indicatori comuni sono correlati alla struttura e agli obiettivi del quadro strategico per lo sviluppo rurale e consentono di valutare i progressi, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione della politica di sviluppo rurale rispetto agli obiettivi generali e specifici di tale politica a livello unionale, nazionale e di programma.

Articolo 77

Sistema di informazione elettronico

1. Le informazioni essenziali sull'attuazione dei programmi, su ciascun intervento selezionato per finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui le caratteristiche salienti dei beneficiari e dei progetti, sono registrate, conservate e aggiornate elettronicamente.
2. La Commissione assicura l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione e la gestione delle informazioni essenziali, nonché per la stesura di relazioni sul monitoraggio e sulla valutazione.

Articolo 78

Informazione

I beneficiari di aiuti nel quadro delle misure di sviluppo rurale e i gruppi di azione locale si impegnano a comunicare all'autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'autorità di gestione tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

Capo II Monitoraggio

Articolo 79

Procedure di monitoraggio

1. L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. [QSC/2012] monitorano la qualità di attuazione del programma.
2. L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio monitorano ciascun programma di sviluppo rurale mediante indicatori finanziari, di prodotti e di obiettivi.

Articolo 80

Comitato di monitoraggio

Gli Stati membri con programmi regionali possono istituire un comitato di monitoraggio nazionale per coordinare l'attuazione di tali programmi in relazione alla disciplina nazionale e all'utilizzo delle risorse finanziarie.

Articolo 81

Responsabilità del comitato di monitoraggio

1. Il comitato di monitoraggio si accerta delle prestazioni e dell'effettiva attuazione del programma di sviluppo rurale. A questo scopo, oltre a svolgere le funzioni di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. [QSC/2012], il comitato di monitoraggio:
 - (a) è consultato ed emette un parere, entro quattro mesi dall'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati. I criteri di selezione sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
 - (b) esamina le attività e i prodotti relativi al piano di valutazione del programma;
 - (c) esamina le azioni del programma relative all'adempimento delle condizioni;
 - (d) partecipa alla rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull'attuazione del programma;
 - (e) esamina e approva le relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma prima che vengano trasmesse alla Commissione.

Articolo 82

Relazione annuale sullo stato di attuazione

1. Entro il 31 maggio 2016 ed entro il 31 maggio di ogni anno successivo, fino al 2023 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi di sviluppo rurale nel corso del precedente anno civile. La relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014 e 2015.
2. Oltre a quanto disposto nell'articolo 44 del regolamento (UE) n. [QSC/2012], la relazione annuale sullo stato di attuazione contiene, tra le altre cose, informazioni sugli impegni finanziari e sulle spese per misura, nonché una sintesi delle attività intraprese in relazione al piano di valutazione.
3. Oltre a quanto disposto nell'articolo 44 del regolamento (UE) n. [QSC/2012], la relazione annuale sullo stato di attuazione presentata nel 2017 contiene anche una

descrizione dell'attuazione degli eventuali sottoprogrammi compresi nel programma, una valutazione dei progressi compiuti riguardo all'uso integrato delle risorse del FEASR e di altri strumenti finanziari dell'Unione a sostegno dello sviluppo territoriale delle zone rurali, anche attraverso strategie di sviluppo locale, nonché le risultanze relative al conseguimento degli obiettivi specifici di ciascuna priorità del programma di sviluppo rurale.

4. Oltre a quanto disposto nell'articolo 44 del regolamento (UE) n. [QSC/2012], la relazione annuale sullo stato di attuazione presentata nel 2019 contiene anche una descrizione dell'attuazione degli eventuali sottoprogrammi compresi nel programma e una valutazione dei progressi compiuti riguardo all'uso integrato delle risorse del FEASR e di altri strumenti finanziari dell'Unione a sostegno dello sviluppo territoriale delle zone rurali, anche attraverso strategie di sviluppo locale.
5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme concernenti le modalità di presentazione delle relazioni annuali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

Capo III Valutazione

Articolo 83

Disposizioni generali

1. La Commissione, mediante atti di esecuzione, indica gli elementi che devono figurare nelle valutazioni *ex ante* ed *ex post* di cui agli articoli 48 e 50 del regolamento (UE) n. [QSC/2012] e stabilisce i requisiti minimi per il piano di valutazione di cui all'articolo 49 dello stesso regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.
2. Gli Stati membri garantiscono che le valutazioni siano conformi all'approccio comune in materia di valutazione concordato ai sensi dell'articolo 74, provvedono alla produzione e alla raccolta dei dati richiesti e trasmettono ai valutatori le varie informazioni fornite dal sistema di monitoraggio.
3. Gli Stati membri pubblicano le relazioni di valutazione su internet e la Commissione le pubblica sul sito web dell'Unione europea.

Articolo 84

Valutazione ex ante

Gli Stati membri provvedono a nominare il valutatore *ex ante* sin dalle prime fasi dell'iter di elaborazione del programma di sviluppo rurale, che inizia con l'analisi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), la definizione della logica d'intervento e la fissazione degli obiettivi del programma.

Articolo 85

Valutazione ex post

Nel 2023 gli Stati membri elaborano una valutazione *ex post* di ciascuno dei programmi di sviluppo rurale. Le relazioni di valutazione sono trasmesse alla Commissione entro il 31 dicembre 2023.

Articolo 86

Sintesi delle valutazioni

Sotto la responsabilità della Commissione vengono redatte le sintesi delle valutazioni *ex ante* ed *ex post* a livello dell'Unione.

Le sintesi delle valutazioni sono ultimate entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione delle rispettive valutazioni.

TITOLO VIII

Disposizioni in materia di concorrenza

Articolo 87

Regole applicabili alle imprese

Se il presente regolamento prevede un sostegno a forme di cooperazione tra imprese, detto sostegno può essere concesso solo a forme di cooperazione tra imprese che rispettino le regole di concorrenza applicabili in virtù degli articoli da 143 a 145 del regolamento (UE) n. OCM unica/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 88

Aiuti di Stato

1. Salvo disposizione contraria contenuta nel presente titolo, al sostegno dello sviluppo rurale da parte degli Stati membri si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del trattato.
2. Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 89, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato.

Articolo 89

Finanziamenti nazionali integrativi

I pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo del sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale, per interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, sono notificati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione a norma del presente regolamento, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 7. Nel valutare tali pagamenti la Commissione applica, per analogia, i criteri previsti per l'applicazione dell'articolo 107 del trattato. Lo Stato membro interessato si astiene dal dare esecuzione ai finanziamenti integrativi proposti a favore dello sviluppo rurale finché non siano stati approvati.

TITOLO IX

Poteri della Commissione e disposizioni comuni, transitorie e finali

Capo I

Poteri della Commissione

Articolo 90

Esercizio della delega

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati previsto dal presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo.
3. La delega di potere di cui al presente regolamento può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data ulteriore ivi precisata. La decisione di revoca non inficia la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il suddetto termine può essere prorogato di altri due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 91

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato "Comitato per lo sviluppo rurale". Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Capo II

Disposizioni comuni

Articolo 92

Scambio di informazioni e documenti

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema di informazione per lo scambio sicuro di dati di comune interesse tra la Commissione e gli Stati membri. La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta norme concernenti il funzionamento di detto sistema. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

Articolo 93

Disposizioni generali sulla PAC

Il regolamento (UE) n. HR/2012 e le disposizioni adottate a norma dello stesso si applicano alle misure previste dal presente regolamento.

Capo III

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 94

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è abrogato.

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014.

Articolo 95

Disposizioni transitorie

Per agevolare la transizione dal sistema previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 a quello istituito dal presente regolamento, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, tra l'altro per l'assistenza tecnica e le valutazioni *ex post*.

Articolo 96

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

Importi e aliquote di sostegno

Articolo	Settore	Importo massimo (in EUR) o aliquota massima (in %)	
16, par. 8	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	1.500 200.000	per consulenza per triennio per la formazione dei consulenti
17, par. 3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	3.000	per azienda all'anno
18, par. 3	Investimenti in immobilizzazioni materiali	50% 75% 65% 40%	<u>Settore agricolo</u> del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate del 20%, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90%, per: - l'insediamento dei giovani agricoltori - gli investimenti collettivi e i progetti integrati - le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 33

		<p>50%</p> <p>75%</p> <p>65%</p> <p>40%</p>	<p>- gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI</p> <p><u>Trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'allegato I</u></p> <p>del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate</p> <p>del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche</p> <p>del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo</p> <p>del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni</p> <p>Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate del 20%, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90%, per gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI</p>
19, par. 5	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione	80%	del costo dell'investimento ammissibile per interventi di prevenzione realizzati da singoli agricoltori
20, par. 6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	70.000 70.000 15.000	<p>per giovane agricoltore ai sensi dell'art. 33, par. 1, lett. a), p.to i)</p> <p>per impresa ai sensi dell'art. 33, par. 1, lett. a), p.to ii)</p> <p>per piccola azienda agricola ai sensi dell'art. 33, par. 1, lett. a), p.to iii)</p>
24, par. 3	Allestimento di sistemi agroforestali	80%	<u>del costo dell'investimento ammissibile per l'allestimento di sistemi agroforestali</u>
27, par. 5	Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e	50%	del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate

	commercializzazione dei prodotti delle foreste	75% 65% 40%	del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni
28, par. 4	Costituzione di associazioni di produttori	10% 10% 8% 6% 4% 5% 5% 4% 3% 2% 100.000	<u>per una produzione commercializzata fino a 1 000 000 EUR</u> in percentuale della produzione commercializzata durante i primi cinque anni successivi al riconoscimento, rispettivamente per il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno <u>per una produzione commercializzata superiore a 1 000 000 EUR, in percentuale della produzione commercializzata durante i primi cinque anni successivi al riconoscimento, rispettivamente per il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno</u> importo massimo annuo in tutti i casi
29, par. 8	Agroambiente	600(*) 900(*) 450(*) 200(*)	per ettaro/anno per colture annuali per ettaro/anno per colture perenni specializzate per ettaro/anno per altri usi della terra per unità di bestiame (UB)/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono
30, par. 5	Agricoltura biologica	600(*) 900(*) 450(*)	per ettaro/anno per colture annuali per ettaro/anno per colture perenni specializzate per ettaro/anno per altri usi della terra

31, par. 7	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque	500(*) 200(*) 50	massimo per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni massimo per ettaro/anno minimo per ettaro/anno per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque
32, par. 3	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	25 250(*) 300(*)	minimo per ettaro/anno massimo per ettaro/anno massimo per ettaro/anno nelle zone montane ai sensi dell'art. 46, par. 2
34, par. 3	Benessere degli animali	500	per UB
35, par. 3	Servizi silvoambientali e salvaguardia della foresta	200(*)	per ettaro/anno
38, par. 5	Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante	65%	del premio assicurativo dovuto
39, par. 5	Fondo di mutualizzazione per le epizootie e le fitopatie e per le emergenze ambientali	65%	dei costi ammissibili
40, par. 5	Strumento di stabilizzazione del reddito	65%	dei costi ammissibili

* Questi importi possono essere maggiorati in casi eccezionali a motivo di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

ALLEGATO II

Parametri biofisici per la delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali

PARAMETRO	DEFINIZIONE	SOGLIA
CLIMA		
Bassa temperatura	Durata del periodo vegetativo (numero di giorni) definita dal numero di giorni con temperatura media giornaliera $> 5^{\circ}\text{C}$ (DPV _{t5}) OPPURE	≤ 180 giorni
	Tempo termico totale (grado-giorni) per il periodo vegetativo, definito dalla temperatura media giornaliera $> 5^{\circ}\text{C}$ accumulata	≤ 1500 grado-giorni
Siccità	Rapporto tra precipitazione annua (P) ed evapotraspirazione potenziale annua (ETP)	$P/ETP \leq 0,5$
CLIMA E SUOLO		
Eccessiva umidità del suolo	Numero di giorni con livello pari o superiore alla capacità del terreno	≥ 230 giorni
SUOLO		
Scarso drenaggio del suolo	Zone con terreno saturo d'acqua per un periodo considerevole dell'anno	<p>Terreno bagnato fino a una profondità di 80 cm per oltre 6 mesi o fino a 40 cm per oltre 11 mesi OPPURE</p> <p>Suolo poco o estremamente poco drenato OPPURE</p> <p>Profilo di colore dei suoli a gley fino a 40 cm dalla superficie</p>
Problemi di tessitura e pietrosità	Relativa abbondanza di frazioni di argilla, limo, sabbia, sostanza organica (% in peso) e materiale grossolano (% in volume)	$\geq 15\%$ in volume del soprassuolo è costituito da materiale grossolano (compresi affioramenti rocciosi e depositi morenici) OPPURE
		<p>Classe di tessitura del soprassuolo sabbiosa, franco sabbiosa, definita come segue:</p> <p>$\% \text{ limo} + (2 \times \% \text{ argilla}) \leq 30\%$ OPPURE</p>

		Classe di tessitura del soprassuolo argillosa pesante ($\geq 60\%$ argilla) OPPURE
		Suolo organico (sostanza organica $\geq 30\%$) di almeno 40 cm OPPURE
		Classe di tessitura del soprassuolo argillosa, argilloso limosa, argilloso sabbiosa e proprietà vertiche fino a 100 cm di profondità
Scarsa profondità radicale	Profondità (cm) dalla superficie del suolo alla roccia dura coerente o allo strato solido	≤ 30 cm
Proprietà chimiche mediocri	Presenza nel soprassuolo di sali, sodio scambiabile, forte acidità	Salinità: ≥ 4 decisiemens per metro (dS/m) OPPURE
		Sodicità: percentuale di sodio scambiabile (ESP) ≥ 6
		Acidità del suolo: pH ≤ 5 (in acqua)
TERRENO		
Forte pendenza	Dislivello rispetto alla distanza planimetrica (%)	$\geq 15\%$

ALLEGATO III

Elenco indicativo di misure e interventi di particolare rilevanza per i sottoprogrammi tematici di cui all'articolo 8

Giovani agricoltori:

Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriale per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola

Investimenti in immobilizzazioni materiali

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Cooperazione

Investimenti in attività extra-agricole

Piccole aziende agricole:

Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriale per lo sviluppo delle piccole aziende agricole

Investimenti in immobilizzazioni materiali

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Cooperazione

Investimenti in attività extra-agricole

Costituzione di associazioni di produttori

Leader

Zone montane:

- Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

- Interventi agroambientali

- Cooperazione

- Investimenti in immobilizzazioni materiali

- Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese nelle zone rurali

- Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

- Allestimento di sistemi agroforestali

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Costituzione di associazioni di produttori

Leader

Filiere corte:

Cooperazione

Costituzione di associazioni di produttori

Leader

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Investimenti in immobilizzazioni materiali

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

ALLEGATO IV

Precondizioni per lo sviluppo rurale

1. PRECONDIZIONI CONNESSE ALLE PRIORITÀ

Priorità dell'UE per lo SR/QSC Obiettivo tematico (OT)	Precondizione	Criteri di adempimento
<p>Priorità SR 1: promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali</p> <p>OT 1: potenziare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione</p>	<p>1.1. Ricerca e innovazione: esistenza di una strategia nazionale e/o regionale di innovazione per una specializzazione intelligente, in linea con il programma nazionale di riforma, intesa a catalizzare investimenti privati nella R&I e rispondente alle caratteristiche di un efficace sistema nazionale o regionale di ricerca e innovazione³⁵.</p> <p>1.2. Capacità di consulenza: sufficiente capacità di consulenza sui requisiti normativi e su tutti gli aspetti connessi alla gestione sostenibile e all'azione per il clima nel settore agricolo e forestale.</p>	<p>– È stata predisposta una strategia nazionale e/o regionale di innovazione per una specializzazione intelligente che:</p> <ul style="list-style-type: none">– è basata su un'analisi SWOT per concentrare le risorse su una serie limitata di priorità in materia di R&I;– indica le misure atte a stimolare gli investimenti privati nella RST;– prevede un sistema di monitoraggio e riesame. <p>– Lo Stato membro ha adottato un quadro indicante le risorse di bilancio disponibili per R&S.</p> <p>– Lo Stato membro ha adottato un piano pluriennale di programmazione di bilancio e di prioritarizzazione degli investimenti connessi alle priorità dell'UE (ESFRI).</p> <p>– Il programma contiene una descrizione della struttura dei sistemi di divulgazione/consulenza al livello territoriale pertinente (nazionale/regionale) – compreso il loro ruolo nell'ambito della priorità SR – che dimostri l'adempimento della precondizione 1.2.</p>

³⁵

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Iniziativa faro Europa 2020 L'Unione dell'innovazione (COM(2010) 546 definitivo del 6.10.2010). Conclusioni del Consiglio Competitività: conclusioni sull'Unione dell'innovazione per l'Europa (doc. 17165/10 del 26.11.2010).

<p>Priorità SR 2: potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole</p> <p>OT 3: potenziare la competitività delle PMI</p>	<p>2-3.1. Costituzione di imprese: sono state intraprese azioni specifiche per l'effettiva attuazione del Quadro fondamentale per la piccola impresa (“Small Business Act”, SBA), quale riesaminato il 23 febbraio 2011³⁶, e del principio di una “corsia preferenziale” per la piccola impresa che ne costituisce la base.</p>	<p>– Le azioni specifiche comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – riduzione del tempo necessario per costituire un'impresa a 3 giorni lavorativi e del costo a 100 EUR; – riduzione a 3 mesi del tempo necessario per ottenere le licenze e le autorizzazioni all'esercizio della specifica attività imprenditoriale; – un meccanismo di valutazione sistematica dell'impatto della legislazione sulle PMI mediante un “test PMI” che tenga conto delle eventuali differenze di dimensione delle imprese.
<p>Priorità SR 3: incentivare l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo</p> <p>OT 3: potenziare la competitività delle PMI</p>		

³⁶

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “Small Business Act” per l'Europa) (COM(2008) 394 del 23.6.2008); conclusioni del Consiglio Competitività: Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “Small Business Act” per l'Europa) (doc. 16788/08 dell'1.12.2008); Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Riesame dello “Small Business Act” per l'Europa (COM(2011) 78 del 23.2.2011); conclusioni del Consiglio Competitività: conclusioni sul riesame dello “Small Business Act” per l'Europa (doc. 10975/11 del 30.5.2011).

<p>Priorità SR 4: preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste</p> <p>OT 5: promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e la gestione dei rischi</p> <p>OT 6: tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse</p>	<p>4.1. Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono state adottate a livello nazionale le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/xxxx.</p> <p>4.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 29, del presente regolamento.</p> <p>4.3. Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stati stabiliti a livello nazionale i pertinenti requisiti obbligatori ai fini dell'articolo 29 del presente regolamento.</p> <p>4.4. Prevenzione dei rischi: esistenza a livello nazionale di valutazioni dei rischi per la gestione delle emergenze, che tengano conto dell'adattamento ai cambiamenti climatici³⁷.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Le BCAA sono state definite nella legislazione nazionale e specificate nei programmi; – i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, del presente regolamento sono specificati nei programmi; – i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale sono specificati nei programmi. – È stato predisposto un sistema di valutazione dei rischi comprendente: <ul style="list-style-type: none"> – una descrizione del procedimento, della metodologia, dei metodi e dei dati non sensibili utilizzati per la valutazione dei rischi a livello nazionale; – l'adozione di metodi qualitativi e quantitativi di valutazione dei rischi; – la considerazione di eventuali strategie nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici.
---	---	--

³⁷ Conclusioni del Consiglio Giustizia e Affari interni: conclusioni sull'ulteriore sviluppo della valutazione dei rischi per la gestione delle emergenze nell'Unione europea, 11-12 aprile 2011.

<p>Priorità SR 5: incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale</p> <p>OT 4: incentivare il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori</p> <p>OT 5: promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e la gestione dei rischi</p>	<p>5.1. Emissioni di gas a effetto serra: osservanza dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020.</p> <p>5.2. Efficienza energetica: recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici³⁸.</p> <p>5.3. Tariffazione dell'acqua: esistenza di una politica tariffaria per l'acqua che garantisca un adeguato contributo dei vari usi dell'acqua al recupero dei costi dei servizi di approvvigionamento idrico ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque³⁹.</p> <p>5.4. Piani di gestione dei rifiuti: recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive⁴⁰, in particolare elaborazione di piani di gestione dei rifiuti a norma di tale direttiva.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lo Stato membro ha presentato alla Commissione una relazione sulle politiche e sulle misure nazionali adottate nel 2013-2020 ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 406/2009/CE. - Lo Stato membro ha presentato alla Commissione un piano d'azione sull'efficienza energetica che traspone gli obiettivi del risparmio energetico in misure concrete e coerenti ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2006/32/CE. - Lo Stato membro ha tenuto conto del principio del recupero dei costi dei servizi di approvvigionamento idrico, compresi i costi ambientali e delle risorse, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE. - Lo Stato membro ha effettuato un'analisi economica ai sensi dell'articolo 5 e dell'allegato III della direttiva 2000/60/CE riguardo al volume, ai prezzi e ai costi dei servizi di approvvigionamento idrico e ha stimato gli investimenti necessari. - Lo Stato membro ha garantito il contributo dei vari usi dell'acqua per settore ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE. - Lo Stato membro ha provveduto affinché le autorità competenti elaborino, conformemente agli articoli 1, 4, 13 e 16 della direttiva 2008/98/CE, uno o più piani di gestione dei rifiuti come prescritto dall'articolo 28 della direttiva.
---	--	--

³⁸ GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1.

³⁹ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

⁴⁰ GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

⁴¹ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

	<p>5.5. Energie rinnovabili: recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE⁴¹.</p>	<p>– Lo Stato membro ha adottato un piano d'azione nazionale in materia di energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE.</p>
<p>Priorità SR 6: promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali</p> <p>OT 8: promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità del lavoro</p> <p>OT 9: promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà</p>	<p>6.1. Accesso al FEASR: Assistenza ai soggetti interessati che intendono ricorrere al FEASR</p> <p>6.2. Lavoro autonomo, imprenditoria e creazione di imprese: esistenza di una strategia globale e inclusiva di sostegno all'avviamento di imprese in conformità con lo “Small Business Act”⁴² e in sintonia con la Linea direttrice n. 7 sull'occupazione, in merito alle condizioni propizie alla creazione di posti di lavoro.</p> <p>6.3. Infrastrutture NGA (Reti di accesso di nuova generazione): esistenza di piani nazionali per le NGA che tengano conto delle azioni regionali per il conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di accesso ad internet ad alta velocità⁴³, focalizzati sulle regioni in cui il mercato non riesce a fornire un'infrastruttura aperta di qualità soddisfacente e ad un costo abbordabile.</p>	<p>– I soggetti interessati ricevono assistenza per presentare candidature di progetti e per realizzare e gestire i progetti selezionati.</p> <p>– Lo Stato membro ha predisposto una strategia globale e inclusiva comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sensibile riduzione del tempo e del costo necessari per costituire un'impresa, conformemente allo “Small Business Act”; – riduzione del tempo necessario per ottenere le licenze e le autorizzazioni all'esercizio della specifica attività imprenditoriale, conformemente allo “Small Business Act”; – azioni che abbinano idonei servizi per lo sviluppo di imprese e servizi finanziari (accesso al capitale), accessibili anche a regioni e gruppi di popolazione svantaggiati. <p>– È stato predisposto un piano nazionale per le NGA comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> – un piano di investimenti infrastrutturali basato sulla domanda aggregata e una mappatura delle infrastrutture e dei servizi, tenuta regolarmente aggiornata; – modelli d'investimento sostenibili che stimolano la concorrenza e danno accesso a infrastrutture e servizi aperti, abbordabili, di qualità e durevoli; – misure di incentivazione degli investimenti privati.

⁴² Inserire il riferimento

⁴³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Un'agenda digitale europea (COM(2010) 245 definitivo/2 del 26.8.2010); documento di lavoro della Commissione: ruolino di marcia dell'Agenda digitale (SEC(2011)708 del 31.5.2011). Ruolino di marcia: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm

2. PRECONDIZIONI TRASVERSALI (PT) APPLICABILI A PIÙ PRIORITÀ

	<p>PT.1. Efficienza amministrativa degli Stati membri: esistenza di una strategia di consolidamento dell'efficienza amministrativa comprendente una riforma della pubblica amministrazione⁴⁴.</p> <p>PT.2. Dotazione di risorse umane: capacità sufficiente in termini di risorse umane, formazione e sistemi informatici all'interno degli organismi competenti per la gestione e l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale.</p> <p>PT.3. Criteri di selezione: elaborazione di un approccio adeguato che stabilisca i principi per la definizione dei criteri di selezione dei progetti di sviluppo locale.</p>	<p>– È stata predisposta ed è in atto una strategia di consolidamento dell'efficienza amministrativa dello Stato membro⁴⁵ comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> – analisi e pianificazione strategica di tutte le azioni di riforma sul piano giuridico, organizzativo e/o procedurale; – sviluppo di sistemi di gestione di qualità; – azioni integrate per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure amministrative; – sviluppo delle competenze a tutti i livelli; – elaborazione di procedure e strumenti di monitoraggio e valutazione. <p>– Il programma contiene una descrizione della dotazione di risorse umane, formazione e sistemi informatici di cui dispone l'autorità di gestione del programma, a dimostrazione dell'adempimento della PT.2.</p> <p>– Il programma contiene una descrizione dell'approccio prescelto per la definizione dei criteri di selezione dei progetti di sviluppo locale, a dimostrazione dell'adempimento della PT.3.</p>
--	---	---

⁴⁴ Se, in relazione a questa preconditione, esiste una raccomandazione del Consiglio specifica per paese, l'adempimento della preconditione sarà valutato in base allo stato di adempimento della relativa raccomandazione.

⁴⁵ Le scadenze per l'esecuzione di tutti gli elementi qui citati in relazione all'attuazione della strategia possono essere fissate durante il periodo di attuazione del programma.

ALLEGATO V

Elenco indicativo di misure aventi rilevanza per una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale

Misure di particolare rilevanza per diverse priorità dell'Unione

- Articolo 16 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
- Articolo 18 Investimenti in immobilizzazioni materiali
- Articolo 20 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
- Articolo 36 Cooperazione
- Articoli 42-45 LEADER

Misure di particolare rilevanza per la promozione del trasferimento di conoscenze e dell'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

- Articolo 15 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
- Articolo 27 Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

Misure di particolare rilevanza per il potenziamento della competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e della redditività delle aziende agricole

- Articolo 17 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
- Articoli 32-33 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Misure di particolare rilevanza per la promozione dell'organizzazione della filiera agroalimentare e della gestione dei rischi inerenti all'agricoltura

- Articolo 19 Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione

- Articolo 25 Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
- Articolo 28 Costituzione di associazioni di produttori
- Articolo 34 Benessere degli animali
- Articolo 37 Gestione del rischio
- Articolo 38 Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante
- Articolo 39 Fondi di mutualizzazione per le epizootie e le fitopatie e per le emergenze ambientali
- Articolo 40 Strumento di stabilizzazione del reddito

Misure di particolare rilevanza per la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste

e

per la promozione dell'uso efficiente delle risorse e del passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

- Articolo 22 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
- Articolo 23 Forestazione e imboschimento
- Articolo 24 Allestimento di sistemi agroforestali
- Articolo 26 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali
- Articolo 29 Pagamenti agro-climatico-ambientali
- Articolo 30 Agricoltura biologica
- Articolo 31 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque
- Articolo 35 Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta

Misure di particolare rilevanza per la promozione dell'inclusione sociale, della riduzione della povertà e dello sviluppo economico nelle zone rurali

- Articolo 21 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
- Articoli 42-45 LEADER

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica);
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori nel 2013;
- Proposta di regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno a favore dei viticoltori.

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB⁴⁶

Settore: titolo 05 della rubrica 2

1.3. Natura della proposta/iniziativa (Quadro legislativo della PAC dopo il 2013)

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**⁴⁷

La proposta/iniziativa riguarda la **proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

⁴⁶ ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).
⁴⁷ A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Per promuovere l'efficienza delle risorse per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'agricoltura e dello sviluppo rurale dell'Unione in linea con la strategia Europa 2020, gli obiettivi della PAC sono:

- la produzione alimentare redditizia;
- la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;
- uno sviluppo territoriale equilibrato.

1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivi specifici del settore 05

Obiettivo specifico n. 1:

Fornitura di beni pubblici ambientali

Obiettivo specifico n. 2:

Offrire una compensazione per le difficoltà di produzione nelle zone con vincoli naturali specifici

Obiettivo specifico n. 3:

Portare avanti gli interventi per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi

Obiettivo specifico n. 4:

Gestire il bilancio unionale (PAC) secondo standard elevati di gestione finanziaria

Obiettivo specifico per ABB 05 02 - Interventi sui mercati agricoli

Obiettivo specifico n. 5:

Migliorare la competitività del settore agricolo e rafforzarne il valore nella filiera alimentare

Obiettivo specifico per ABB 05 03 - Aiuti diretti

Obiettivo specifico n. 6:

Contribuire ai redditi delle aziende agricole e limitare le fluttuazioni del reddito agricolo

Obiettivi specifici per ABB 05 04 – Sviluppo rurale

Obiettivo specifico n. 7:

Rafforzare la crescita verde attraverso l'innovazione

Obiettivo specifico n. 8:

Supportare l'occupazione rurale e mantenere il tessuto sociale delle zone rurali

Obiettivo specifico n. 9:

Migliorare l'economia rurale e promuovere la diversificazione

Obiettivo specifico n. 10:

Permettere la diversità strutturale nei sistemi di produzione agricola

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

In questa fase non è possibile fissare obiettivi quantitativi per gli indicatori di impatto. Anche se la politica può orientare verso una determinata direzione, i risultati economici, ambientali e sociali generali misurati da tali indicatori dipenderebbero in definitiva anche dall'impatto di una serie di fattori esterni che, in base all'esperienza recente, sono diventati considerevoli e imprevedibili. Sono in corso analisi più approfondite che saranno ultimate per il periodo successivo al 2013.

Per quanto riguarda i pagamenti diretti, gli Stati membri avranno la possibilità di decidere, in misura limitata, se dare o meno attuazione a determinate componenti dei regimi dei pagamenti diretti.

Per lo sviluppo rurale, i risultati e l'impatto attesi dipenderanno dai programmi di sviluppo rurale che gli Stati membri presenteranno alla Commissione. Gli Stati membri saranno invitati a fissare obiettivi nei loro programmi.

1.4.4. Indicatori di risultato e di impatto

Le proposte prevedono l'elaborazione di un quadro comune di monitoraggio e di valutazione destinato a misurare le prestazioni della politica agricola comune. Nel quadro sono inclusi tutti gli strumenti connessi al monitoraggio e alla valutazione delle misure della PAC, in particolare i pagamenti diretti, le misure di mercato, le misure di sviluppo rurale e l'applicazione della condizionalità.

L'incidenza di queste misure della PAC deve essere misurata in relazione ai seguenti obiettivi:

- a) la produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito agricolo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi;
- b) la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, con particolare attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversità, il suolo e le acque;

- c) lo sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione per l'occupazione rurale, la crescita e la povertà nelle zone rurali.

Mediante atti di esecuzione la Commissione definisce un insieme di indicatori specifici a tali obiettivi e settori.

Inoltre, per quanto riguarda lo sviluppo rurale si propone un sistema rafforzato di monitoraggio e valutazione comune. Tale sistema persegue le seguenti finalità: a) dimostrare i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale e valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dei relativi interventi, b) contribuire ad un sostegno dello sviluppo rurale più mirato e c) favorire un processo di apprendimento comune basato sull'attività di monitoraggio e di valutazione. Mediante atti di esecuzione la Commissione stabilirà un elenco di indicatori comuni connessi alle priorità strategiche.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Per conseguire gli obiettivi strategici pluriennali della PAC che traspongono direttamente la strategia Europa 2020 nelle zone rurali d'Europa, nonché per adempiere gli obblighi pertinenti previsti dal trattato, le proposte sul tavolo mirano a stabilire il quadro legislativo della politica agricola comune per il periodo dopo il 2013.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

La PAC del futuro non si limiterà ad essere una politica che provvede per una parte piccola, per quanto essenziale, dell'economia dell'Unione, ma sarà anche una politica di importanza strategica per la sicurezza alimentare, l'ambiente e l'equilibrio del territorio. Pertanto, la PAC è una vera e propria politica comune che fa un uso il più efficiente possibile delle limitate risorse di bilancio per mantenere un'agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell'Unione, affrontando importanti aspetti di portata transfrontaliera come il cambiamento climatico e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri.

Come indicato nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020"⁴⁸, la PAC è una vera politica europea. Anziché lavorare con 27 politiche agricole separate e 27 bilanci nazionali distinti gli Stati membri mettono insieme le loro risorse per attuare una politica europea unica con un unico bilancio europeo. È ovvio quindi che la PAC assorba una porzione considerevole del bilancio dell'Unione, ma quest'approccio è certamente più efficiente ed economico di approcci nazionali non coordinati tra loro.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Sulla scorta dell'esame dell'attuale quadro politico, di un'ampia consultazione delle parti interessate e di un'analisi delle sfide e necessità future è stata eseguita un'approfondita valutazione di impatto. Si rinvia per maggiori dettagli alla valutazione d'impatto e alla relazione che accompagna le proposte legislative.

⁴⁸ COM(2011) 500 definitivo del 29 giugno 2011.

1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Le proposte legislative oggetto della presente scheda finanziaria vanno inserite nel più ampio contesto della proposta di regolamento quadro unico recante norme comuni relative ai Fondi quadro strategici comuni (FEASR, FESR, FSE, Fondo di coesione e FEAMP). Il regolamento quadro darà un contributo considerevole in termini di riduzione delle formalità amministrative, di efficacia con cui si spendono le risorse dell'Unione e di attuazione pratica della semplificazione. Ne risultano anche rafforzati i nuovi concetti del quadro strategico comune per tutti questi Fondi e dei futuri contratti di partenariato che saranno finanziati da tali Fondi.

Il quadro strategico comune che sarà stabilito tradurrà gli obiettivi e le priorità della strategia Europa 2020 in priorità per il FEASR, oltre che per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, il che garantirà un uso integrato delle risorse al servizio di obiettivi comuni.

Il quadro strategico comune stabilirà anche meccanismi di coordinamento con le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione.

Inoltre, per quanto riguarda la PAC, l'armonizzazione e l'allineamento delle norme in materia di gestione e di controllo per il primo pilastro (FEAGA) e per il secondo pilastro (FEASR) della PAC permetteranno di realizzare importanti sinergie e di raggiungere obiettivi di semplificazione. Lo stretto legame tra FEAGA e FEASR dovrebbe essere mantenuto e dovrebbero essere sostenute le strutture già operanti negli Stati membri.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

x Proposta/iniziativa di **durata limitata (per i progetti di regolamento sui regimi di pagamento diretto, sullo sviluppo rurale e per i regolamenti transitori)**

– x Proposta/iniziativa in vigore dal 1° 1.2014 al 31.12.2020

– x Incidenza finanziaria per il periodo del prossimo quadro finanziario pluriennale. Per lo sviluppo rurale, incidenza sui pagamenti fino al 2023.

x Proposta/iniziativa di **durata illimitata (per il progetto di regolamento sulla OCM unica e il regolamento orizzontale).**

– Attuazione a partire dal 2014.

1.7. Modalità di gestione prevista⁴⁹

x **Gestione centralizzata diretta** da parte della Commissione

Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– agenzie esecutive

⁴⁹ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_it.html

- organismi creati dalle Comunità⁵⁰
- organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico
- persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

x **Gestione concorrente** con gli Stati membri

Gestione decentrata con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (*specificare*)

Osservazioni

Non vi sono modifiche di rilievo rispetto alla situazione attuale, in altre parole la parte più consistente delle spese oggetto delle proposte legislative sulla riforma della PAC sarà gestita in regime di gestione concorrente con gli Stati membri. Tuttavia una parte del tutto minore continuerà a rientrare nell'ambito della gestione diretta centralizzata da parte della Commissione.

⁵⁰ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

In termini di monitoraggio e di valutazione della PAC, la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ogni quattro anni e per la prima volta entro la fine del 2017.

Sono previste inoltre disposizioni complementari specifiche in tutti i settori della PAC, che comprendono vari obblighi di comunicazione e notifica da precisare mediante atti di esecuzione.

Anche per quanto riguarda lo sviluppo rurale sono previste disposizioni per il monitoraggio a livello di programma, che saranno allineate con quelle degli altri Fondi e abbinata a valutazioni ex ante, in itinere e ex post.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

I beneficiari della PAC sono oltre 7 milioni di persone che ricevono sostegno nell'ambito di svariati regimi di aiuto distinti, ciascuno dei quali prevede criteri di ammissibilità dettagliati e talora complessi.

Si può già considerare assodata la tendenza alla riduzione del tasso di errore nel campo della politica agricola comune. Molto recentemente, un tasso di errore attestatosi vicino al 2% conferma la valutazione generalmente positiva degli ultimi anni. L'intenzione è di proseguire questi sforzi per raggiungere un tasso di errore inferiore al 2%.

2.2.2. Modalità di controllo previste

Il pacchetto legislativo, in particolare la proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, prevede di mantenere e rafforzare il sistema attuale istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005. Esso prevede una struttura amministrativa obbligatoria a livello di Stato membro, che ruota intorno agli organismi pagatori riconosciuti i quali sono responsabili dell'esecuzione dei controlli a livello del beneficiario finale secondo i principi stabiliti nel punto 2.3. Ogni anno, il responsabile di ogni organismo pagatore è tenuto a fornire una dichiarazione di affidabilità di gestione che riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno e la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti. Un organismo di revisione indipendente è tenuto a formulare un parere su tutti e tre questi elementi.

La Commissione porterà avanti la propria attività di audit della spesa agricola in base ad un'impostazione basata sul rischio per garantire che le ispezioni si concentrino in particolare sui settori dove il rischio è maggiore. Se dall'audit emerge che le spese sono state sostenute in violazione delle norme dell'Unione, la Commissione esclude i relativi importi dal finanziamento unionale nell'ambito del sistema della verifica di conformità.

Per quanto riguarda i costi dei controlli, nell'allegato 8 della valutazione d'impatto che accompagna le proposte legislative figura un'analisi dettagliata di tali costi.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Il pacchetto legislativo, in particolare la proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, prevede di mantenere e rafforzare gli attuali sistemi dettagliati di controlli e sanzioni che devono applicare gli organismi pagatori, con caratteristiche comuni di base e regole particolari in funzione delle specificità di ciascun regime di aiuto. In generale, i sistemi prevedono controlli amministrativi esaustivi del 100% delle domande di aiuto, controlli incrociati con altre banche dati nei casi in cui tali controlli siano ritenuti opportuni, nonché l'esecuzione di controlli in loco prima del pagamento per un numero minimo di operazioni, in funzione dei rischi associati al regime di cui si tratta. Se i controlli in loco mettono in luce un numero elevato di irregolarità è necessario effettuare controlli supplementari. In questo contesto, il sistema di gran lunga più importante è il Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) che nell'esercizio finanziario 2010 ha coperto circa l'80% della spesa totale sostenuta nell'ambito del FEAGA e del FEASR. Negli Stati membri in cui i sistemi di controllo funzionano correttamente e i tassi di errore sono bassi, la Commissione avrà la facoltà di autorizzare una riduzione del numero dei controlli in loco.

Il pacchetto di misure prevede inoltre l'obbligo, per gli Stati membri, di prevenire, accertare e porre rimedio alle irregolarità e alle frodi, di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive come previste dalla legislazione unionale e nazionale e di recuperare eventuali pagamenti irregolari, maggiorati di interessi. Esso prevede un meccanismo di liquidazione automatica per i casi di irregolarità in base al quale se il recupero non è avvenuto entro quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure entro otto anni in caso di procedimenti giudiziari, gli importi non recuperati sono a carico dello Stato membro di cui si tratta. Questo meccanismo costituirà un forte incentivo perché gli Stati membri procedano al recupero dei pagamenti irregolari quanto più rapidamente possibile.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

Gli importi indicati nella presente scheda finanziaria sono espressi in prezzi correnti e in impegni.

Oltre alle modifiche risultanti dalle proposte legislative, quali elencate nelle tabelle di accompagnamento che seguono, le stesse proposte legislative implicano altre modifiche che non hanno alcuna incidenza finanziaria.

Per ciascuno degli anni del periodo 2014-2020, in questa fase non può essere esclusa l'applicazione della disciplina finanziaria. Questo non dipenderà però dalle proposte di riforma in quanto tali, ma da altri fattori come ad esempio l'esecuzione degli aiuti diretti o i futuri sviluppi sui mercati agricoli.

Per quanto riguarda gli aiuti diretti, i massimali netti prorogati per il 2014 (anno civile 2013) inclusi nella proposta relativa al periodo transitorio sono più elevati degli importi assegnati agli aiuti diretti indicati nelle tabelle di accompagnamento. Lo scopo della proroga è garantire che continui ad essere applicata la legislazione attualmente in vigore nell'ipotesi di uno scenario in cui tutti gli altri elementi rimarrebbero invariati, ferma restando l'eventuale necessità di applicare il meccanismo della disciplina finanziaria.

Le proposte di riforma contengono disposizioni che danno agli Stati membri un certo grado di flessibilità nell'assegnazione dei propri pagamenti diretti e degli importi riguardanti lo sviluppo rurale. Ove gli Stati membri decidano di fare ricorso a tale flessibilità vi saranno conseguenze finanziarie all'interno degli importi finanziari stabiliti, che in questa fase non possono essere quantificate.

La presente scheda finanziaria non tiene conto dell'eventuale uso della riserva per le crisi. Va sottolineato che gli importi presi in considerazione per le spese relative al mercato si basano sull'ipotesi di assenza di acquisti all'intervento pubblico e di assenza di altre misure connesse a situazioni di crisi in qualsiasi settore.

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Tabella 1: Importi relativi alla PAC compresi gli importi complementari previsti nelle proposte relative al QFP e nelle proposte di riforma della PAC

Mio EUR (prezzi correnti)

Esercizio di bilancio	2013	2013 aggiustato (1)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE 2014-2020
Compresi nel QFP										
Rubrica 2										
Spese per aiuti diretti e misure di mercato (2) (3) (4)	44 939	45 304	44 830	45 054	45 299	45 519	45 508	45 497	45 485	317 193
Stima entrate con destinazione specifica	672	672	672	672	672	672	672	672	672	4 704
P1 Spese per aiuti diretti e misure di mercato (con entrate con destinazione specifica)	45 611	45 976	45 502	45 726	45 971	46 191	46 180	46 169	46 157	321 897
P2 Sviluppo rurale (4)	14 817	14 451	14 451	14 451	14 451	14 451	14 451	14 451	14 451	101 157
Totale	60 428	60 428	59 953	60 177	60 423	60 642	60 631	60 620	60 608	423 054
Rubrica 1										
QSC Ricerca agricola e innovazione	N.A.	N.A.	682	696	710	724	738	753	768	5 072
Indigenti	N.A.	N.A.	379	387	394	402	410	418	427	2 818
Totale	N.A.	N.A.	1 061	1 082	1 104	1 126	1 149	1 172	1 195	7 889
Rubrica 3										
Sicurezza alimentare	N.A.	N.A.	350	350	350	350	350	350	350	2 450
Non compresi nel QFP										
Riserva per le crisi nel settore agricolo	N.A.	N.A.	531	541	552	563	574	586	598	3 945
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) di cui importo disponibile massimo per l'agricoltura: (5)	N.A.	N.A.	379	387	394	402	410	418	427	2 818
TOTALE										
TOTALE proposte della Commissione (QFP e fuori QFP) + entrate con destinazione specifica	60 428	60 428	62 274	62 537	62 823	63 084	63 114	63 146	63 177	440 156
TOTALE proposte QFP (cioè esclusi la riserva e il FEG) + entrate con destinazione specifica	60 428	60 428	61 364	61 609	61 877	62 119	62 130	62 141	62 153	433 393

Note:

- (1) Tenendo conto delle modifiche legislative già approvate, ossia la modulazione volontaria per il Regno Unito e l'articolo 136 "importi non spesi" cesseranno di applicarsi entro la fine del 2013.
- (2) Gli importi si riferiscono al massimale annuale proposto per il primo pilastro. Va tuttavia notato che si propone di trasferire le spese negative dalla liquidazione dei conti (attuale voce di bilancio 05 07 01 06) alle entrate con destinazione specifica (voce 67 03). Per i dettagli si veda la tabella sulle entrate stimate nella pagina seguente.
- (3) Le cifre per il 2013 comprendono gli importi per le misure veterinarie e fitosanitarie e per le misure di mercato nel settore della pesca.
- (4) Gli importi figuranti nella tabella che precede sono in linea con quelli indicati nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500 definitivo del 29 giugno 2011). Tuttavia resta da decidere se il QFP rifletterà il proposto trasferimento allo sviluppo rurale, a partire dal 2014, della dotazione di un solo Stato membro destinata al programma nazionale di ristrutturazione del settore del cotone, che implica un aggiustamento (4 Mio EUR per anno) degli importi relativi al sottomassimale FEAGA e, rispettivamente, al pilastro 2. Nelle tabelle figuranti nella sezione successiva gli importi sono stati trasferiti indipendentemente dal fatto che siano contemplati nel quadro finanziario pluriennale.
- (5) In conformità alla comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500 definitivo), nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) sarà disponibile un importo complessivo fino a 2,5 miliardi di euro, a prezzi del 2011, per offrire un sostegno supplementare agli agricoltori per ovviare agli effetti della globalizzazione. Nella tabella che precede la ripartizione annuale a prezzi correnti è solo **indicativa**. La proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011) 403 definitivo del 29 giugno 2011) fissa per il FEG un importo annuo massimo generale di 429 milioni di euro a prezzi del 2011.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Tabella 2: Stima delle entrate e delle spese per il settore 05 nella rubrica 2

Mio EUR (prezzi correnti)

Esercizio di bilancio	2013	2013 aggiustato	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE 2014-2020
ENTRATE										
123 - Tassa sulla produzione di zucchero (risorse proprie)	123	123	123	123						246
67 03 - Entrate con destinazione specifica	672	672	741	741	741	741	741	741	741	5 187
di cui ex 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti	0	0	69	69	69	69	69	69	69	483
Totale	795	795	864	864	741	741	741	741	741	5 433
SPESE										
05 02 - Mercati (1)	3 311	3 311	2 622	2 641	2 670	2 699	2 722	2 710	2 699	18 764
05 03 - Aiuti diretti (prima del livellamento) (2)	42 170	42 535	42 876	43 081	43 297	43 488	43 454	43 454	43 454	303 105
05 03 - Aiuti diretti (dopo il livellamento)	42 170	42 535	42 876	42 917	43 125	43 303	43 269	43 269	43 269	302 027
05 04 - Sviluppo rurale (prima del livellamento)	14 817	14 451	14 455	14 455	14 455	14 455	14 455	14 455	14 455	101 185
05 04 - Sviluppo rurale (dopo il livellamento)	14 817	14 451	14 455	14 619	14 627	14 640	14 641	14 641	14 641	102 263
05 07 01 06 - Liquidazione dei conti	-69	-69	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	60 229	60 229	59 953	60 177	60 423	60 642	60 631	60 620	60 608	423 054
BILANCIO NETTO detratte le entrate con destinazione			59 212	59 436	59 682	59 901	59 890	59 879	59 867	417 867

Note:

- (1) Per il 2013 le stime preliminari basate sul progetto di bilancio 2012 tengono conto delle modifiche legislative già approvate per il 2013 (ossia il massimale per il vino, abolizione del premio per la fecola di patate, foraggi essiccati) nonché di alcuni sviluppi previsti. Per tutti gli anni le stime presuppongono che non vi sarà alcun fabbisogno di finanziamento supplementare per misure di sostegno dovute a turbative del mercato o crisi.
- (2) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.

Tabella 3: Calcolo dell'incidenza finanziaria, per capitolo di bilancio, delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le entrate e le spese della PAC

Mio EUR (prezzi correnti)

Esercizio di bilancio	2013	2013 aggiustato								TOTALE 2014-2020
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ENTRATE										
123 - Tassa sulla produzione di zucchero (risorse proprie)	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0
67 03 - Entrate con destinazione specifica	672	672	69	69	69	69	69	69	69	483
di cui ex 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti	0	0	69	69	69	69	69	69	69	483
Totale	795	795	69	69	69	69	69	69	69	483
SPESE										
05 02 - Mercati (1)	3 311	3 311	-689	-670	-641	-612	-589	-601	-612	-4 413
05 03 - Aiuti diretti (prima del livellamento) (2)	42 170	42 535	-460	-492	-534	-577	-617	-617	-617	-3 913
05 03 - Aiuti diretti – Stima del prodotto del livellamento da trasferire allo sviluppo rurale			0	-164	-172	-185	-186	-186	-186	-1 078
05 04 - Sviluppo rurale (prima del livellamento)	14 817	14 451	4	4	4	4	4	4	4	28
05 04 - Sviluppo rurale – Stima del prodotto del livellamento trasferito dagli aiuti diretti			0	164	172	185	186	186	186	1 078
05 07 01 06 -Liquidazione dei conti	-69	-69	69	69	69	69	69	69	69	483
Totale	60 229	60 229	-1 076	-1 089	-1 102	-1 115	-1 133	-1 144	-1 156	-7 815
BILANCIO NETTO detratte le entrate con destinazione specifica			-1 145	-1 158	-1 171	-1 184	-1 202	-1 213	-1 225	-8 298

Note:

- (1) Per il 2013 le stime preliminari basate sul progetto di bilancio 2012 tengono conto delle modifiche legislative già approvate per il 2013 (ossia il massimale per il vino, abolizione del premio per la fecola di patate, foraggi essiccati) nonché di alcuni sviluppi previsti. Per tutti gli anni le stime presuppongono che non vi sarà alcun fabbisogno di finanziamento supplementare per misure di sostegno dovute a turbative del mercato o crisi.
- (2) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.

Tabella 4: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le spese della PAC connesse al mercato

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO		Base giuridica	Fabbisogno stimato	Modifiche rispetto al 2013							TOTALE 2014-2020	
			2013 (1)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Misure eccezionali: campo di applicazione della base giuridica semplificato ed esteso		artt. 154,155, 156	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Soppressione dell'intervento per il frumento duro e il sorgo		ex art.10	pm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programmi alimentari per gli indigenti	(2)	ex art.27 del reg. 1234/2007	500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-3 500.0
Ammasso privato (fibre di lino)		art. 16	N.A.	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	Pm
Aiuto per il cotone - ristrutturazione	(3)	ex art. 5 del reg. 637/2008	10.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-28.0
Aiuto alla costituzione di associazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli		ex art. 117	30.0	0.0	0.0	0.0	-15.0	-15.0	-30.0	-30.0	-30.0	-90.0
Programma frutta nelle scuole		art. 21	90.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	420.0
Abolizione delle OP nel settore del luppolo		ex art. 111	2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-15.9
Ammasso privato facoltativo per il latte scremato in polvere		art. 16	N.A.	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Abolizione dell'aiuto per l'uso di latte scremato/latte scremato in polvere negli alimenti per animali/caseina e uso della caseina		ex artt. 101, 102	pm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ammasso privato facoltativo per il burro	(4)	art. 16	14.0	[-1.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-85.0]
Abolizione del prelievo promozionale per il latte		ex art. 309	pm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE 05 02												
Effetto netto delle proposte di riforma (5)				-446.3	-446.3	-446.3	-446.3	-461.3	-461.3	-476.3	-476.3	-3 213.9

Note:

- (1) Il fabbisogno del 2013 è stimato in base al progetto di bilancio 2012 della Commissione, tranne a) per i settori degli ortofrutticoli il cui fabbisogno si basa sulla scheda finanziaria delle rispettive riforme e b) per eventuali altre modifiche legislative già approvate.
- (2) L'importo del 2013 corrisponde alla proposta della Commissione COM(2010) 486. A partire dal 2014 la misura sarà finanziata nell'ambito della rubrica 1.
- (3) La dotazione per il programma di ristrutturazione del settore del cotone per la Grecia (4 Mio EUR/anno) sarà trasferita allo sviluppo rurale a partire dal 2014. La dotazione per la Spagna (6,1 Mio EUR/anno) passerà al regime di pagamento unico a partire dal 2018 (già deciso).
- (4) Effetto stimato in caso di non applicazione della misura.
- (5) Oltre alle spese dei capitoli 05 02 e 05 03 si prevede che la spesa diretta all'interno dei capitoli 05 01, 05 07 e 05 08 sarà finanziata con entrate che saranno destinate al FEAGA.

Tabella 5: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda gli aiuti diretti

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO	Base giuridica	Fabbisogno stimato		Modifiche rispetto al 2013							TOTALE 2014-2020
		2013 (1)	2013 aggiustato (2)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Aiuti diretti		42 169,9	42 535,4	341,0	381,1	589,6	768,0	733,2	733,2	733,2	4 279,3
- modifiche già decise:											
Introduzione progressiva UE 12				875,0	1 133,9	1 392,8	1 651,6	1 651,6	1 651,6	1 651,6	10 008,1
Ristrutturazione settore cotone				0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	6,1	18,4
Health Check				-64,3	-64,3	-64,3	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-552,8
Riforme precedenti				-9,9	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-204,2
- modifiche dovute alle nuove proposte di riforma della PAC				-459,8	-656,1	-706,5	-761,3	-802,2	-802,2	-802,2	-4 990,3
di cui: livellamento				0,0	-164,1	-172,1	-184,7	-185,6	-185,6	-185,6	-1 077,7
TOTALE 05 03											
Effetto netto delle proposte di riforma				-459,8	-656,1	-706,5	-761,3	-802,2	-802,2	-802,2	-4 990,3
TOTALE DELLE SPESE		42 169,9	42 535,4	42 876,4	42 916,5	43 125,0	43 303,4	43 268,7	43 268,7	43 268,7	302 027,3

Note:

- (1) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.
- (2) Tenendo conto delle modifiche legislative già approvate, ossia la modulazione volontaria per il Regno Unito e l'articolo 136 "importi non spesi" cesseranno di applicarsi entro la fine del 2013.

Tabella 6: Componenti degli aiuti diretti

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE 2014-2020
Allegato II	42 407,2	42 623,4	42 814,2	42 780,3	42 780,3	42 780,3	256 185,7
Pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (30%)	12 866,5	12 855,3	12 844,3	12 834,1	12 834,1	12 834,1	77 068,4
Importo massimo che può essere assegnato al pagamento per i giovani agricoltori (2%)	857,8	857,0	856,3	855,6	855,6	855,6	5 137,9
Regime di pagamento di base, pagamento per zone soggette a vincoli naturali, sostegno accoppiato facoltativo	28 682,9	28 911,1	29 113,6	29 090,6	29 090,6	29 090,6	173 979,4
Importo massimo che può essere prelevato dalle linee di cui sopra per finanziare il regime per i piccoli agricoltori (10%)	4 288,8	4 285,1	4 281,4	4 278,0	4 278,0	4 278,0	25 689,3
Trasferimenti dal settore vitivinicolo compresi nell'allegato II ⁵¹	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	959,1
Livellamento	-164,1	-172,1	-184,7	-185,6	-185,6	-185,6	-1 077,7
Cotone	256,0	256,3	256,5	256,6	256,6	256,6	1 538,6
POSEI/Isole minori del Mar Egeo	417,4	417,4	417,4	417,4	417,4	417,4	2 504,4

⁵¹ Gli aiuti diretti per il periodo dal 2014 al 2020 comprendono una stima dei trasferimenti vitivinicoli al regime di pagamento unico in base alle decisioni adottate dagli Stati membri per il 2013.

Tabella 7: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le misure transitorie di concessione di aiuti diretti nel 2014

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO	Base giuridica	Fabbisogno stimato		Modifiche rispetto al 2013
		2013 (1)	2013 aggiustato	2014 (2)
Allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio		40 165,0	40 530,5	541,9
Introduzione progressiva UE 10				616,1
Health Check				-64,3
Riforme precedenti				-9,9
TOTALE 05 03				
TOTALE DELLE SPESE		40 165,0	40 530,5	41 072,4

Note:

- (1) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.
- (2) I massimali netti prorogati comprendono una stima dei trasferimenti vitivinicoli al regime di pagamento unico in base alle decisioni che saranno adottate dagli Stati membri per il 2013.

Tabella 8: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda lo sviluppo rurale

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO		Base giuridica	Assegnazione allo sviluppo rurale		Modifiche rispetto al 2013							TOTALE 2014-2020	
			2013	2013 aggiustato (1)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Programmi di sviluppo rurale			14 788,9	14 423,4									
Aiuto per il cotone - ristrutturazione	(2)				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	28,0
Prodotto del livellamento degli aiuti diretti						164,1	172,1	184,7	185,6	185,6	185,6	185,6	1 077,7
Dotazione dello sviluppo rurale esclusa l'assistenza tecnica	(3)				-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-59,4
Assistenza tecnica	(3)		27,6	27,6	8,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	29,4
Premio per progetti di cooperazione locale innovativa	(4)		N.A.	N.A.	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	30,0

TOTALE 05 04													
Effetto netto delle proposte di riforma					4,0	168,1	176,1	188,7	189,6	189,6	189,6	189,6	1 105,7
TOTALE DELLE SPESE (prima del livellamento)			14 816,6	14 451,1	14 455,1	14 455,1	14 455,1	14 455,1	14 455,1	14 455,1	14 455,1	14 455,1	101 185,5
TOTALE DELLE SPESE (dopo il livellamento)			14 816,6	14 451,1	14 455,1	14 619,2	14 627,2	14 639,8	14 640,7	14 640,7	14 640,7	14 640,7	102 263,2

Note:

- (1) Aggiustamenti in conformità alla legislazione in vigore applicabili solo fino alla fine dell'esercizio finanziario 2013.
- (2) Gli importi figuranti nella tabella 1 (sezione 3.1) sono in linea con quelli indicati nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500 definitivo). Tuttavia resta da decidere se il QFP rifletterà il proposto trasferimento allo sviluppo rurale, a partire dal 2014, della dotazione di un solo Stato membro destinata al programma nazionale di ristrutturazione del settore del cotone, che implica un aggiustamento (4 Mio EUR per anno) degli importi relativi al sottomassimale FEAGA e, rispettivamente, al pilastro 2. Nella tabella 8 che precede gli importi sono stati trasferiti, indipendentemente dal fatto che siano contemplati nel quadro finanziario pluriennale.
- (3) L'importo del 2013 per l'assistenza tecnica è stato fissato in base alla dotazione iniziale per lo sviluppo rurale (non compresi i trasferimenti dal pilastro 1).
L'assistenza tecnica per il periodo 2014-2020 è fissata allo 0,25% della dotazione totale per lo sviluppo rurale.
- (4) Coperto dall'importo disponibile per l'assistenza tecnica.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	"Spese amministrative"
--	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

Nota: Si stima che le proposte legislative non avranno alcuna incidenza sugli stanziamenti di natura amministrativa, in altre parole si ritiene che il quadro legislativo possa essere attuato con l'attuale livello di risorse umane e di spesa amministrativa.

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
DG: AGRI									
• Risorse umane		136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	958,986
• Altre spese amministrative		9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	67,928
TOTALE DG AGRI									
Stanziamenti		146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	1 026,914

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	1 026,914
--	-------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N ⁵²	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale		Impegni							
		Pagamenti							

⁵² L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi
- x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati			Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		TOTALE		
	RISULTATI																		
	↓	Tipo di risultato	Costo medio del risultato	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero totale di risultati	Numero totale di risultati
OBIETTIVO SPECIFICO n. 5 Migliorare la competitività del settore dell'agricoltura e rafforzarne il valore nella filiera alimentare																			
- Prodotti ortofrutticoli: commercializzazione attraverso le organizzazioni di produttori (OP) ⁵³	Proporzione del valore della produzione commercializzata attraverso le OP rispetto al valore della produzione totale			830,0		830,0		830,0		830,0		830,0		830,0		830,0			5 810,0

⁵³

In base all'esecuzione passata e alle stime contenute nel progetto di bilancio 2012. Per le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli gli importi sono in linea con la riforma del settore e, come già indicato nelle relazioni di attività del progetto di bilancio 2012, i risultati saranno noti solo alla fine del 2011.

- Vino: dotazione nazionale-ristrutturazione ⁵³	Numero di ettari		54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1		3 326,0
- Vino: dotazione nazionale - investimenti ⁵³			1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9		1 252,6
- Vino: dotazione nazionale - distillazione dei sottoprodotti ⁵³	hl		700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1		686,4
- Vino: dotazione nazionale -alcole per usi commestibili ⁵³	Numero di ettari		32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2		14,2
- Vino: dotazione nazionale - uso di mosto concentrato ⁵³	hl		9	37,4	9	37,4	9	37,4	9	37,4	9	37,4	9	37,4	9	37,4		261,8
- Vino: dotazione nazionale - promozione ⁵³				267,9		267,9		267,9		267,9		267,9		267,9		267,9		1 875,3
- Altri				720,2		739,6		768,7		797,7		820,3		808,8		797,1		5 452,3
Totale parziale Obiettivo specifico n. 5				2 621,8		2 641,2		2 670,3		2 699,3		2 721,9		2 710,4		2 698,7		18 763,5

OBIETTIVO SPECIFICO n. 6 Contribuire ai redditi delle aziende agricole e limitare le fluttuazioni del reddito agricolo																	
- Sostegno diretto al reddito ⁵⁴	Numero di ettari pagati (milioni)	161,014	42 876,4	161,014	43 080,6	161,014	43 297,1	161,014	43 488,1	161,014	43 454,3	161,014	43 454,3	161,014	43 454,3	161,014	303 105,0
Totale parziale Obiettivo specifico n. 6			42 876,4		43 080,6		43 297,1		43 488,1		43 454,3		43 454,3		43 454,3		303 105,0
COSTO TOTALE																	

Nota: Per gli obiettivi specifici da 1 a 4 e da 7 a 10, i risultati devono ancora essere determinanti (vedi sopra sezione 1.4.2.).

⁵⁴ In base alle superfici potenzialmente ammissibili nel 2009.

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi
- x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane ⁵⁵	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	958,986
Altre spese amministrative	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	67,928
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	1 026,914
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

⁵⁵ In base ad un costo medio di 127 000 EUR per posto della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei).

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Nota: Si stima che le proposte legislative non abbiano alcuna incidenza sugli stanziamenti di natura amministrativa, in altre parole si ritiene che il quadro legislativo possa essere attuato con l'attuale livello di risorse umane e di spesa amministrativa. Le cifre per il periodo 2014-2020 si basano sulla situazione del 2011.

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)	3	3	3	3	3	3	3
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁵⁶							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
XX 01 04 <i>yy</i>	in sede						
	nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE⁵⁷	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115

⁵⁶ AC= agente contrattuale; INT= personale interinale (*intérimaire*); JED= giovane esperto in delegazione (*jeune expert en délégation*); AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato;

⁵⁷ Non include il massimale parziale per la linea di bilancio 05.010404.

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- x La proposta/iniziativa è compatibile con la **PROPOSTA DI QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2014 - 2020**
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.
- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- X La proposta relativa allo sviluppo rurale (FEASR) prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
TOTALE stanziamenti cofinanziati ⁵⁸	da determi- nare	da determi- nare	da determi- nare	da determi- nare	da determi- nare	da determi- nare	da determi- nare	da determi- nare

⁵⁸ L'importo figurerà nei programmi di sviluppo rurale che saranno presentati dagli Stati membri.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁵⁹						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

V. tabelle 2 e 3 della sezione 3.2.1.

⁵⁹ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.